

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO,
DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ

TESTO ANNOTATO

**DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO
DEI SOGGETTI CHE EROGANO ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
NELLA REGIONE ABRUZZO**

S O M M A R I O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - PRINCIPI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO	5
ART. 1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
ART. 2 - DEFINIZIONE D'ACCREDITAMENTO	6
ART. 3 - DISCIPLINA GIURIDICA	6
ART. 4 - DESTINATARI	7
ART. 5 - MACROTIPOLOGIE D'ACCREDITAMENTO	10
ART. 6 - ACCREDITAMENTO PER UTENZE SPECIALI	12
ART. 7 - ACCREDITAMENTO PROVVISORIO E DEFINITIVO	13
ART. 8 - ACCREDITAMENTO PROVVISORIO	13
ART. 9 - ACCREDITAMENTO DEFINITIVO	16
CAPO II - REQUISITI E CRITERI GENERALI D'ACCREDITAMENTO	17
ART. 10 - REQUISITI D'AMMISSIBILITÀ	17
ART. 11 - CRITERI D'ACCREDITAMENTO	19
CAPO III - CRITERI D'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE	20
ART. 12 - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI D'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE	20
ART. 13 - CRITERIO DELL'AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	21
ART. 14 - CRITERIO DELLE CAPACITÀ GESTIONALI E DELLE RISORSE PROFESSIONALI	22
ART. 15 - DOCUMENTI COMPROVANTI LA QUALITÀ DEI PROCESSI DI LAVORO E SVILUPPO PROFESSIONALE	24
ART. 16 - AREE DI ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DI PROCESSO	25
ART. 17 - CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI DIRETTORE	16
ART. 18 - CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA-AMMINISTRATIVA	27
ART. 19 - CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE ANALISI DEI FABBISOGNI	29
ART. 20 - CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE PROGETTAZIONE	30
ART. 21 - CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI	31
ART. 22 - AREE DI ATTIVITÀ INCARICHI PER L'AMBITO ORIENTAMENTO	32
ART. 23 - CREDENZIALI DEGLI INCARICATI PER L'AMBITO ORIENTAMENTO	32
ART. 24 - AREE DI ATTIVITÀ, INCARICATI DELLA DOCENZA E DEL TUTORING PER LE MACROTIPOLOGIE FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA	33
ART. 25 - CREDENZIALI DEGLI INCARICATI DELLA DOCENZA PER LE MACROTIPOLOGIE FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA	33

ART. 26 - CREDENZIALI DEL TUTORING PER LE MACROTIPOLOGIE FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA.....	34
ART. 27 – AREE DI ATTIVITÀ DELLA DOCENZA PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D’ISTRUZIONE	35
ART. 28 - AREE DI ATTIVITÀ DEL TUTORING PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D’ISTRUZIONE	35
ART. 29 - CREDENZIALI DELLA DOCENZA PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D’ISTRUZIONE	36
ART. 30 - CREDENZIALI DEL TUTORING PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D’ISTRUZIONE	37
ART. 31 - CRITERIO DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE	38
ART. 32 - PERCENTUALE DELL RISORSE ECONOMICHE INVESTITE PER LA COMUNICAZIONE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA RISPETTO AL VOLUME DI AFFARI DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	26
CAPO IV – CRITERI D’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI FORMATIVE	27
ART. 33 - INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE D’INDIRIZZO E DEI REQUISITI D’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE	27
ART. 34 -DISPONIBILITÀ E FRUIBILITÀ DEI LOCALI ADIBITI A SEDE OPERATIVA.....	27
ART. 35 – SEDI ED AULE/LABORATORI COMPLEMENTARI.....	28
ART. 36 - ADEGUATEZZA DEI LOCALI ARREDI ED ATTREZZATURE, RINTRACCIABILITÀ E VISIBILITÀ DEI LOCALI E DESTINAZIONE D’USO DELLA SEDE OPERATIVA.....	44
ART. 37 – REQUISITI DELLE STRUTTURE.....	46
TITOLO II – NORME PROCEDURALI	50
CAPO I - PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO.....	50
ART. 38 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO... ..	50
ART. 39 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO	51
ART. 40 – ISTRUTTORIA DOCUMENTALE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO	52
ART. 41 – VERIFICHE <i>IN LOCO</i>.....	35
ART. 42 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA <i>IN LOCO</i>.....	35
ART. 43 – PUBBLICITÀ DELLE SEDI ACCREDITATE	54
ART. 44 - VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO.....	36
CAPO II - PROCEDIMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’ACCREDITAMENTO	55
ART. 45 - CONDIZIONI PER LA PERMANENZA NEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DELL’ACCREDITAMENTO	55
ART. 46 – MONTE CREDITI STANDARD	55
ART. 47 – MONTE CREDITI AGGIUNTIVO	55
ART. 48 – SISTEMA DELLE PENALIZZAZIONI	57
ART. 49 - PENALIZZAZIONI NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E/O ORIENTATIVE	58

ART. 50 - PENALIZZAZIONI NELL'AMBITO DEL MANTENIMENTO DEI PRESUPPOSTI CHE HANNO CONSENTITO IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO	59
ART. 51 - SISTEMA DEI CONTROLLI	60
ART. 52 - VERIFICHE PERIODICHE FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO	63
ART. 53 - PROCEDURA DI RISOLUZIONE IN CASO DI NON CONFORMITÀ RILEVATE DI MASSIMO DUE REQUISITI	63
ART. 54 - PROCEDURA DI RISOLUZIONE IN CASO DI NON CONFORMITÀ RILEVATE DI TRE O PIÙ REQUISITI	64
ART. 55 - COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI	64
ART. 56 - CAUSE DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO	66
ART. 57 - CAUSE DI REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO	67
ART. 58 - NORME DI SALVAGUARDIA DELL'UTENTE IN CASO DI REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO	69
ART. 59 - RINUNCIA ALL'ACCREDITAMENTO	69
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	69
ART. 60 - DISPOSIZIONI FINALI	69
ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE	70

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

ARTICOLO 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente disciplinare provvede all'attuazione delle seguenti disposizioni normative:

- a) **Art. 117, comma 3, Cost.**, il quale distingue il ruolo istituzionale dello Stato e delle Regioni e Province autonome, precisando le materie di relativa competenza ex **Legge Cost., 18-10-2001, nr. 3**, recante "*Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*";
- b) **D.Lgs., 31-03-1998, nr. 112**, concernente "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I, Legge, 15-03-1997, nr. 59*";
- c) **Legge, 14-02-2003, nr. 30**, concernente la "*Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*" ed il relativo decreto legislativo d'attuazione **D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276**;
- d) **Legge, 28-03-2003, nr. 53**, concernente la "*Delega al Governo per l'emanazione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*";
- e) **Allegato "A" dell'Accordo Stato-Regioni del 18-02-2000**, relativo all'accREDITAMENTO delle strutture formative;
- f) **D.M. (Min. Lav.), 25-05-2001, nr. 166**, in materia di accREDITAMENTO delle sedi formative;
- g) **Accordo Stato-Regioni del 01-08-2002**, sull'accREDITAMENTO delle Strutture formative;
- h) **D.M., (Min. Istr. di concerto con il Min. Lav.), 29-11-2007**, recante criteri di accREDITAMENTO delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione;
- i) **Accordo tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, Il Ministero dell' Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20-03-2008**, per la definizione degli *standard* minimi del nuovo sistema di accREDITAMENTO delle strutture formative per la qualità dei servizi.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONE D'ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento è un provvedimento con cui l'Amministrazione regionale, previo riscontro del possesso dei requisiti definiti dal presente atto, concede a soggetti pubblici e privati, con sedi operative presenti sul territorio della Regione Abruzzo, la facoltà di svolgere:

- a)** azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o d'orientamento finanziati con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un'ottica di qualità;
- b)** corsi di formazione privati riconosciuti dalla Regione Abruzzo, ma non finanziati con risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii..

2. La concessione dell'accreditamento è subordinata al riscontro della sussistenza dei requisiti indicati nel presente disciplinare in capo ai soggetti destinatari del provvedimento in questione.

3. Il provvedimento d'accreditamento può essere concesso soltanto se il soggetto destinatario è in grado di garantire gli standard di qualità nel sistema di formazione e orientamento indicati nel presente disciplinare, previo riscontro, prodromico all'emanazione dell'atto di concessione, delle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti attuatori, effettuato sulla base di criteri oggettivi, attraverso i quali viene riconosciuta agli stessi, l'idoneità alla realizzazione degli interventi formativi.

4. La richiesta di concessione del provvedimento d'accreditamento può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno solare.

5. I soggetti che hanno ottenuto il provvedimento concessorio d'accreditamento di cui al comma 1, lett. *b)* del presente articolo, qualora interessati a svolgere corsi di formazione ex art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii., devono presentare, presso il Dipartimento Regionale competente, una specifica richiesta d'autorizzazione, secondo le modalità previste dal Disciplinare attuativo della L.R., nr. 111/95, approvato con D.G.R., 04-06-2007, nr. 550 e ss.mm.ii.. Tale autorizzazione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno solare.

6. Il requisito dell'accreditamento è elemento necessario per il riconoscimento, da parte della Regione Abruzzo, di tutti i corsi di formazione non finanziati ex art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.

7. Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie vigenti, l'accreditamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, ma costituisce vincolo per l'assegnazione dei finanziamenti stessi.

Comma 1.

Il provvedimento di Accredитamento costituisce un presupposto essenziale per l'erogazione dei servizi di formazione professionale e/o di orientamento "finanziati con risorse pubbliche" - rif lett. a) - o "riconosciuti" dalla Regione ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e s.m.i. ma non finanziati - rif. lett. b) -.

E' importante soffermarsi su questa prima disposizione per fare chiarezza sul concetto di "risorse pubbliche" ricorrente all'interno della Disciplina.

La finalità della norma in esame e del successivo art. 4, tesa a definire, rispettivamente, il concetto di "Accreditamento" e di "Destinatari", implica necessariamente una limitazione del campo di applicazione delle "risorse pubbliche" ai fondi gestiti/erogati dalla Regione Abruzzo o da organismi intermedi "*nel rispetto della programmazione regionale,*

delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un'ottica di qualità”.

Pertanto l'organizzazione ed erogazione delle attività di formazione professionale e/o orientamento a valere sui fondi a gestione regionale necessitano del previo provvedimento di accreditamento.

Analogamente nel passaggio dall'accREDITAMENTO provvisorio al regime definitivo di cui agli artt. 9 e 44, laddove la norma ravvisa la necessità che sia posto in essere almeno un intervento formativo finanziato con fondi pubblici o riconosciuto, per fondi pubblici si intendono le risorse regionali *“erogate nel rispetto della programmazione regionale”*.

In altre disposizioni della Disciplina, quali l'ipotesi di revoca prevista per la mancata realizzazione di attività formativa di cui alla lett. m) dell'art. 57, il riferimento all'attività formativa finanziata, in considerazione della finalità che la norma intende perseguire, può essere inteso in un'accezione più ampia, comprensiva di tutti i fondi di natura pubblica anche se non gestiti/erogati dalla Regione Abruzzo.

Allo stesso modo, per la fattispecie prevista dall'art. 10 inerente l'incidenza della formazione sul totale del volume d'affari: si ritiene, infatti, che *“l'attività formativa”* cui fa riferimento la disposizione, possa essere comprensiva di tutta l'attività ascrivibile alla formazione professionale e non limitata agli interventi finanziati con fondi pubblici a gestione regionale o riconosciuti ai sensi della L.R. n. 111/1995.

Un cenno va fatto rispetto ai Fondi Interprofessionali i quali assumano senz'altro rilevanza nella fattispecie di cui all'art. 57, lett. m) *“Cause di revoca”* stante il richiamo esplicito a detti fondi da parte della norma; si ritiene, inoltre, che possano essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio inerente il monte credito aggiuntivo, relativamente alle ipotesi in cui il Fondo interessato o l'attività formativa finanziata richiedono come presupposto l'accREDITAMENTO regionale.

Comma 5.

L'autorizzazione che i soggetti accREDITATI devono conseguire per lo svolgimento di corsi di formazione ex art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii., deve essere presentata nel rispetto della *“Disciplina per l'autorizzazione dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifiche o profili professionali”* approvata con Determina dirigenziale n. 178 del 29/12/2017 e ss.mm.ii. Pertanto, il riferimento nella norma al Disciplinare di cui alla D.G.R., 04-06-2007, nr. 550 e ss.mm.ii è da ritenersi senz'altro superato.

ARTICOLO 3 DISCIPLINA GIURIDICA

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare, si applica la normativa delineata nell'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni del 18-02-2000, nel D.M. (Min. Lav.), nr. 166/01 e nell'Accordo Stato-Regioni del 02-02-2002, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 4 DESTINATARI

1. Sono da intendersi destinatari della procedura d'accREDITAMENTO tutti i soggetti, pubblici o privati, - ad esclusione delle persone fisiche - che, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione

Abruzzo e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate.

2. Inoltre, sono da intendersi destinatari della procedura d'accreditamento tutti i soggetti, pubblici o privati, - ad esclusione delle persone fisiche - che, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statutari, espressamente dichiarati, l'attività di formazione, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo e che intendano essere autorizzati dalla Regione Abruzzo allo svolgimento di corsi privati non finanziati, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii..

3. In particolare, i soggetti, che richiedono l'accreditamento, sono tenuti ad applicare:

- a)** per il personale dipendente, il/i contratto/i nazionale/i collettivo/i di lavoro per la formazione professionale oltre che eventuali contratti integrativi. Si precisa che i soggetti che propongano istanza d'accreditamento per le attività formative ed orientative di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della presente disciplina devono applicare a tutto il loro personale il vigente C.C.N.L. Formazione Professionale Convenzionata. Invece, i soggetti che intendano accreditarsi per le attività formative ed orientative di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), devono applicare il vigente C.C.N.L. Formazione Professionale Convenzionata relativamente alle sole figure lavorative contrattualizzate deputate allo svolgimento delle attività oggetto della presente disciplina.
- b)** per i lavoratori inquadrati sotto altra tipologia contrattuale, la normativa di riferimento;
- c)** le disposizioni di legge riguardanti il collocamento dei disabili.

4. In deroga all'applicazione del CCNL Formazione Professionale Convenzionata è consentita, per il personale di cui al precedente comma 3, lettera a), e solo per le macrotipologie di accreditamento di cui al successivo art. 5, comma 4, lettere b) e c), l'applicazione di altro CCNL, a condizione che il trattamento retributivo complessivo ivi previsto, sia almeno equivalente.

5. Per i centri di formazione pubblici, s'intende destinataria del procedimento d'accreditamento la singola struttura richiedente, la quale è considerata sede operativa.

6. Qualora un destinatario si configuri giuridicamente come Consorzio e/o Società consortile, lo stesso può richiedere l'accreditamento, in quanto Consorzio e/o Società consortile e parallelamente ciascuno degli organismi consorziati può richiedere l'accreditamento per se stesso. Per quanto concerne la sussistenza dei requisiti necessari per l'accreditamento, essi devono essere soddisfatti direttamente dal Consorzio, anche tramite risorse che i singoli consorziati mettono a disposizione della compagine in questione in sede di conferimento al Consorzio e/o Società consortile.

7. Non sono obbligati a richiedere la concessione dell'accreditamento:

- a)** i datori di lavoro, pubblici e privati che svolgano attività formative per il proprio personale dipendente;
- b)** le imprese e gli Enti pubblici e privati, presso i quali si svolgano attività di *stage* e tirocinio;
- c)** i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative.

Comma 1.

Sulle "attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche" che i soggetti accreditandi intendono realizzare si richiama la nota esplicativa relativa all'art. 2.

Comma 3 a).

Con il rilascio dell'accreditamento regionale l'organismo viene abilitato a presentare e realizzare progetti formativi sia finanziati con risorse pubbliche, sia riconosciuti ai sensi dell'art. 15, L.R. n. 111 del 17/05/1995 e, pertanto, il distinguo che sembra porre il

comma 3, lett. a) fra istanze di accreditamento indirizzate unicamente all'una o all'altra tipologia, in realtà è da considerarsi non applicabile. Per tale ragione è opportuno affermare che laddove l'assunzione avviene con contratto di lavoro subordinato, il vigente C.C.N.L. Formazione Professionale Convenzionata deve essere applicato relativamente alle figure lavorative contrattualizzate deputate allo svolgimento delle attività oggetto della presente disciplina (c.d. funzioni di governo).

Comma 4.

Fermo restando quanto sopra, dal combinato disposto del comma 3 con il comma 4, si evince, altresì, che per le macrotipologie "Formazione Continua" e "Formazione Superiore" sia possibile l'applicazione di altro C.C.N.L. a condizione che il trattamento retributivo complessivo ivi previsto sia almeno equivalente. Nessuna deroga sussiste, invece, per la macrotipologia "Obbligo formativo/Obbligo di istruzione" che necessita, quindi, dell'applicazione del C.C.N.L. Formazione Professionale Convenzionata.

Comma 3 b)

Per quanto attiene l'ipotesi b) del comma 3 "lavoratori inquadrati sotto altra tipologia contrattuale", va evidenziato che nel tempo si è consolidata una prassi diretta ad estendere anche a questi lavoratori il vincolo del trattamento economico complessivo equivalente a quello previsto nel C.C.N.L. Formazione Professionale e, pertanto, la retribuzione complessiva è stata commisurata a quella del lavoratore dipendente.

Detta prassi appare condivisibile in quanto finalizzata a non generare distorsioni nel mercato del lavoro e, pertanto, si ritiene opportuna la previsione di un equo trattamento economico di tutti i lavoratori in considerazione delle funzioni svolte.

Si fa presente, peraltro, che la Disciplina in esame, nel prevedere per le figure di governo una quota oraria dedicata alla funzione non inferiore al 40% o al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. (rif. Artt. 17 e seguenti), non opera alcuna distinzione fra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, pone essa stessa un vincolo derivante dal C.C.N.L. alla normativa relativa ai "lavoratori inquadrati sotto altra tipologia contrattuale".

Comma 7.

Relativamente al comma 7, riguardante le eccezioni all'obbligo dell'accREDITAMENTO, si pone l'accento sulla lettera c) per ribadire, in continuità con quanto già affermato nella Circolare esplicativa approvata con determina n. DL 15/814 del 30/09/2009, che per "soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative", si intendono, ad esempio, i C.A.T. - Centri di Assistenza Tecnica - e, quindi, quei soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica ai propri associati, a supporto del sistema territoriale della formazione professionale e/o dell'orientamento. Ovviamente devono essere Centri di Assistenza esistenti sul territorio regionale, riconosciuti in virtù di apposite disposizioni nazionali e regionali ed in grado di dimostrare il loro riconoscimento.

In questi casi i C.A.T. sulla base di un provvedimento regionale autorizzativo, senza necessità di accREDITAMENTO, possono svolgere interventi formativi tenuto conto di determinati vincoli afferenti sia la tipologia di attività, sia i destinatari. Per l'esattezza:

- l'attività può essere riferita esclusivamente ai corsi di formazione ex art. 15 L.R. n. 111 del 17/05/1995 smi e limitatamente ai profili abilitanti;
- è esclusa l'attività formativa e/o orientativa a valere su fondi pubblici;
- i destinatari possono essere unicamente i soggetti associati o associabili.

Naturalmente lo svolgimento dei corsi di formazione ex art. 15 L.R. n. 111/95, resta vincolato al rispetto delle norme procedurali che regolano l'esecuzione di siffatte attività.

I soggetti che rientrano nell'ambito dell'art. 4, comma 7, lett. c) potranno presentare al

competente servizio regionale, in qualsiasi momento dell'anno solare, istanza di iscrizione ad un apposito **“ALBO DI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DI SPECIFICA ATTIVITÀ FORMATIVA”**.

Ai fini dell'autorizzazione, stante l'opportunità di assicurare requisiti analoghi a quelli previsti per l'accREDITAMENTO, soprattutto con riferimento alla sicurezza sul lavoro, all'istanza dovranno essere allegati:

1. copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
2. documentazione comprovante il riconoscimento del soggetto quale attore istituzionale in attività formative nell'ambito del territorio regionale, in base a specifiche previsioni legislative e regionali;
3. perizia tecnica asseverata con giuramento sottoscritta da un tecnico abilitato attestante:
 - a) il rispetto degli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento, a norma della vigente legislazione, delle barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai locali da parte dei soggetti disabili;
 - b) il rispetto degli obblighi di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 s.m.i. con organigramma degli incaricati, in corso di validità, per le funzioni obbligatorie;
 - c) l'idoneità statica ed agibilità dei locali ai fini scolastici/formativi con allegata planimetria degli stessi;

Analogamente a quanto riportato nella nota esplicativa relativa all'art. 37, si sottolinea che:

- **ai fini della sicurezza è necessario tener conto di tutta la normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 81/2008, normativa antincendio, sismica, misure edilizie locali, normativa di settore e quant'altro non specificamente riportato);**
 - **la perizia di che trattasi rispetto all'aula didattica e all'aula laboratorio deve stabilire il numero complessivo di allievi che l'aula stessa può contenere in considerazione delle normative vigenti in materia di sicurezza e tenuto conto del limite di almeno 2 mq per utenza di cui all'art. 36, comma 3.**
4. scheda descrittiva circa la tipologia dei soggetti verso cui è rivolta l'offerta formativa;
 5. scheda anagrafica del soggetto richiedente con espressa indicazione:
 - dei recapiti – indirizzo, telefono, web, mail, pec);
 - nome e cognome del legale rappresentante;
 - nome e cognome dell'incaricato delle attività formative.

Il procedimento teso al rilascio dell'autorizzazione è basato su un'istruttoria documentale, fatta salva la possibilità della Regione di effettuare una verifica in loco, se ne ravvisa l'opportunità/utilità ai fini del provvedimento autorizzatorio.

ARTICOLO 5

MACROTIPOLOGIE D'ACCREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO viene concesso ai soggetti richiedenti per lo svolgimento d'attività di formazione e/o d'orientamento concernenti gli ambiti d'attività relativi all'orientamento ed alla formazione professionale (Obbligo formativo/Obbligo di Istruzione, Formazione Superiore, Formazione Continua).

2. Per **attività di formazione professionale** s'intendono tutti gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggior-

namento e riconversione realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza diretta.

3. Per **attività di orientamento** s'intendono tutti gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale finalizzati a promuovere e facilitare l'orientamento professionale e l'auto-orientamento, a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e di lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di supporto nell'ambito dei percorsi connessi all'obbligo formativo/obbligo d'istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale. L'accREDITAMENTO viene rilasciato per le attività di orientamento citate e per le tipologie di destinatari richieste.

4. L'accREDITAMENTO per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a tre macrotipologie formative, così come previste dall'art. 5 comma 3), D.M., nr. 166/01:

- a) obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale:** comprende i servizi di formazione volti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione o fino al conseguimento di una qualifica professionale ed i percorsi di formazione esterna all'impresa per l'apprendistato svolto tra i 16 e i 18 anni di età;
- b) formazione superiore:** comprende la formazione post-obbligatoria, l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa agli interventi all'interno e/o successivi ai cicli universitari e la formazione esterna all'impresa, per gli apprendisti di cui all'art. 50, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276;
- c) formazione continua:** comprende la formazione destinata a soggetti occupati, in Cassa Integrazione Guadagni e Mobilità, a disoccupati e ad adulti per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché la formazione esterna all'impresa per gli apprendisti di cui all'art. 49, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276;

5. Gli Istituti Scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado possono proporre istanza di accREDITAMENTO solo per le macrotipologie **Obbligo Formativo, Formazione Continua e Ambito Orientamento;**

6. Gli Istituti Scolastici di scuola secondaria di secondo grado non possono proporre istanza di accREDITAMENTO per l'area di attività **Alta Formazione** all'interno della macrotipologia **Formazione Superiore;**

7. Le Università non possono proporre istanza di accREDITAMENTO per macrotipologia **Obbligo formativo/Obbligo di istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;**

8. I Conservatori e gli Istituti per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, possono proporre istanza di accREDITAMENTO solo per l'area di attività **Alta Formazione** (solo indirizzo musicale) all'interno della macrotipologia **Formazione Superiore** e per la macrotipologia **Formazione Continua** (solo indirizzo musicale).

9. Nel provvedimento di concessione dell'accREDITAMENTO, per ogni macrotipologia potranno essere individuati gli eventuali requisiti specifici per particolari attività e tipologie d'utenza (ad es.: *voucher* per la formazione individuale, fasce deboli, etc.), a complemento di quanto previsto nelle direttive della programmazione regionale.

10. I soggetti sono accREDITATI su richiesta, per le attività di formazione, per una o più macrotipologie tenuto conto dei fini istituzionali del soggetto accREDITANDO rinvenibili nello statuto/atto costitutivo del medesimo.

ARTICOLO 6

ACCREDITAMENTO PER UTENZE SPECIALI

1. L'accREDITamento degli Enti, per le attività di formazione e/o orientamento viene rilasciato, nell'ambito delle c.d. **“Utenze Speciali”**, per gli interventi di formazione e orientamento rivolti a:

- a) disabili fisici, psichici e sensoriali;
- b) detenuti ed ex-detenuti;
- c) minori a rischio e minori in ristrettezza;
- d) tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcoolisti ed ex-alcoolisti;
- e) immigrati;
- f) nomadi;
- g) soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
- h) tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti svantaggiati”.

3. Per gli interventi di formazione e orientamento rivolti ad utenze speciali, oltre ai requisiti previsti nell'ambito orientamento e/o in ogni macrotipologia formativa, sono previsti ulteriori requisiti che attengono:

- a) **le capacità professionali:** le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali;
- b) **le aule:** le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi;
- c) **le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio:** vengono richiesti incontri periodici con la rete dei servizi sociali e per l'impiego.
- d)

Comma 3.

In caso di interventi formativi rivolti ad utenze speciali, una duplice precisazione va fatta rispetto alla lett. a) che stabilisce il requisito ulteriore dell'esperienza biennale.

Al riguardo, si sottolinea:

- che la predetta esperienza va dimostrata in relazione a ciascuna categoria delle c.d. “utenze speciali”, di cui al comma 1, per la/le quale/i l'organismo chiede l'accREDITamento;

- riguardo alle figure che sono tenuti al possesso di questo ulteriore requisito, si evidenzia che per i docenti e i tutor, in coerenza con l'**art. 14, comma 3**, la documentazione che ne attesta il possesso va presentata al competente Ufficio titolare della gestione con la “comunicazione di avvio dell'attività formativa”, previa dichiarazione di impegno a contrattualizzare le predette figure al momento della presentazione del progetto formativo.

Per il c.d. “organigramma obbligatorio”, nello specifico per i responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione e per l'Orientatore, il requisito dell'esperienza biennale in relazione alle singole utenze speciali, va invece dimostrato e verificato con l'istanza di accREDITamento per la/le singola/e utenza/e speciale.

ARTICOLO 7

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO E DEFINITIVO

1. Il regime concessorio dell'accREDITamento si articola in un AccredITamento Provvisorio ed in un AccredITamento definitivo.

ARTICOLO 8

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO

1. Possono richiedere l'AccredITamento provvisorio i soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, regolarmente costituiti alla data di presentazione della domanda di accredITamento e, comunque, da meno di due anni, a prescindere dall'aver realizzato o meno:

- a) attività formative e/o di orientamento finanziate o cofinanziate da fondi pubblici
- b) corsi privati non finanziati con fondi pubblici, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.

2. I soggetti che richiedono l'accREDITamento provvisorio devono dimostrare di possedere interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

3. I soggetti che richiedono l'accREDITamento provvisorio sono temporaneamente esentati dal certificare il rispetto del criterio relativo all'**"Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate"**.

4. I soggetti costituiti da meno di due anni sono temporaneamente esentati dal certificare l'incidenza delle attività formative sul totale del volume d'affari.

5. L'accREDITamento provvisorio ha durata biennale, salvo il verificarsi di uno dei casi di revoca previsti al successivo art. 57 del presente disciplinare.

6. Allo scadere dei due anni dall'ottenimento dell'accREDITamento provvisorio, il soggetto può richiedere l'accREDITamento definitivo secondo la modulistica allegata al presente disciplinare, purchè sia in grado di certificare il rispetto del criterio relativo all'**"Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate"**.

7. L'accREDITamento provvisorio avrà un volume di attività limitato rispetto all'accREDITamento definitivo. Al soggetto con accredITamento provvisorio possono essere concessi finanziamenti in ciascun anno solare, con riferimento alla data dei provvedimenti di finanziamento, per:

- a) un monte ore non superiore a nr. 2.000 (duemila) ore di attività per l'ambito della formazione;
- b) un solo progetto per l'ambito dell'orientamento.

Comma 1.

Il comma 1 dispone che possono richiedere l'accREDITamento provvisorio i soggetti regolarmente costituiti da meno di due anni.

La disposizione in esame, molto verosimilmente, vuole fare riferimento a quei soggetti che, in quanto costituiti da meno di due anni, possono accreditarsi esclusivamente in via provvisoria, presupponendo l'accREDITamento definitivo la verificabilità dei requisiti di efficacia ed efficienza nel biennio precedente la domanda di accredITamento.

Per l'accesso al regime provvisorio, in realtà, non c'è un limite temporale: un organismo costituito da più di due anni può senz'altro fare istanza per l'accREDITamento provvisorio; se invece è nella condizione di dimostrare i requisiti di efficacia/efficienza, può presentare direttamente istanza per il definitivo.

Per quanto attiene l'ipotesi contemplata nel comma 1 lett. b), in merito all'ammissibilità al regime provvisorio a prescindere dall'aver realizzato *"corsi privati non finanziati con*

fondi pubblici”, in realtà la disposizione non trova applicazione in quanto, come si è avuto modo di precisare, i corsi riconosciuti ai sensi dell’art. 15, L.R. n. 111/95, presuppongono che il soggetto sia già accreditato (rif. art. 2) mentre l’articolo in esame (comma 1 art. 8) disciplina la fase di accreditamento.

L’unica circostanza che consente di ipotizzare detta fattispecie è limitata all’eventualità in cui l’istante, in passato, abbia già usufruito dell’accreditamento regionale.

Al riguardo è opportuno il richiamo **all’art. 31, comma 3**, laddove dispone che ciascun requisito di efficacia/efficienza “va calcolato con riferimento alle attività concluse nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda”; poiché, come meglio esplicitato in seguito, l’accreditamento definitivo presuppone la certificazione del rispetto dei requisiti di efficacia/efficienza in relazione all’attività formativa realizzata, quest’ultima disposizione va a limitare temporalmente gli interventi formativi rilevanti ai fini del regime definitivo, sia riconosciuti che finanziati.

Comma 2

Sebbene la norma non necessita di chiarimenti, si tiene ad evidenziare che l’organismo accreditando, indipendentemente dalla data di costituzione (entro od oltre il biennio dall’istanza) o dall’aver realizzato o meno attività formativa, ai fini dell’accreditamento è tenuto a dimostrare il possesso di “*interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio*”.

Il requisito di che trattasi è collocato all’interno dell’art. 12 fra i “Criteri d’accreditamento” in quanto il “legame con il territorio” è molto significativo per testare e monitorare la capacità dell’organismo di leggere ed analizzare i fabbisogni espressi dal tessuto economico/produttivo e sociale; capacità che, a sua volta, è strettamente correlata con l’idoneità a proporre progetti formativi rispondenti alle esigenze derivanti dal contesto socio/economico.

Le evidenze documentali idonee a dimostrare la sussistenza del requisito, da presentarsi ogni due anni (rif. art. 32), costituiranno oggetto di disamina in sede di Mantenimento nel Sistema di Accreditamento.

Comma 3.

Coerentemente con il comma 5, che prevede due anni di osservazione in regime provvisorio, la disposizione in esame stabilisce per i soggetti accreditandi una temporanea esenzione dal rispetto del criterio relativo all’“efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate”. Detta esenzione è circoscritta al primo anno di regime provvisorio; in sostanza la norma in esame consente l’inapplicabilità di quanto previsto dall’art. 31, comma 5, che stabilisce la comunicazione annuale degli indici di efficacia/efficienza.

Comma 4.

Si richiama la nota esplicativa all’art. 10.

Comma 6.

In linea con quanto detto fin’ora, si può affermare che, stando al testo normativo:

- “allo scadere” dei due anni dall’ottenimento dell’accreditamento provvisorio, il soggetto possa richiedere l’accreditamento definitivo purchè sia in grado di certificare il rispetto dei criteri di efficacia/l’efficienza nelle attività precedentemente realizzate (rif. comma 6).
- in caso di assenza di interventi formativi “*per più di due anni consecutivi*” interviene l’art. 57 lett. m) che prevede la revoca dell’accreditamento regionale.

Si precisa che l’espressione “per più di due anni consecutivi” di cui all’art. 57 lett. m) va intesa allo scadere del biennio e, quindi, decorsi due anni e un giorno.

Coerentemente, se l’organismo in sede di primo Mantenimento utile non dichiara la realizzazione di attività formativa, il competente Ufficio è tenuto a monitorare il soggetto e a verificare l’attuazione di interventi formativi alla scadenza del biennio, a far data dal provvedimento di accreditamento, e non in sede di successivo Mantenimento.

Un'osservazione va fatta in relazione al periodo di durata del regime provvisorio. Come già detto, ai sensi della disposizione in esame, allo scadere dei due anni di osservazione il soggetto "può" richiedere il regime definitivo; analogamente anche il successivo art. 9, comma 4, sembra prevedere la possibilità di "optare per il regime provvisorio" qualora i parametri richiesti dal criterio relativo all'**"Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate"** non dovessero essere soddisfatti.

Per converso, ai sensi dell'art. 44 "l'accreditamento provvisorio ha durata biennale salvo il verificarsi di uno dei casi di revoca e si tramuta automaticamente in accreditamento definitivo" qualora ne ricorrono i presupposti.

A parere dello scrivente se si tiene conto della finalità del regime provvisorio che rappresenta un ingresso per il soggetto nel Sistema Regionale di Accreditamento e, pertanto, una fase di "rodaggio" grazie alla quale è prevista l'esenzione dal rispetto degli indici di efficacia/efficienza, nonché l'eventuale inapplicabilità della condizione di cui all'art. 10, è opportuno riaffermare il carattere temporaneo dell'accreditamento provvisorio escludendo la possibilità per il soggetto di "rimanere" in detto regime oltre i due anni. (per l'aspetto dell'automatismo del passaggio al definitivo si rinvia alla nota esplicativa all'art. 9).

Pur tuttavia non si può escludere il caso in cui l'organismo pur avendo posto in essere interventi formativi, evitando di incorrere nella revoca di cui all'art. 57 lett. m), non riesca a certificare il rispetto dei requisiti di efficacia/efficienza e, quindi, non è nella condizione richiesta dalla normativa per l'accesso al definitivo.

Nel caso di specie si ritiene che l'organismo debba necessariamente restare in "provvisorio" fatta salva, ovviamente, l'applicazione del sistema delle penalizzazioni a valere sul monte crediti standard di cui all'art. 50, lettere a) b) c) d) f).

Si può concludere affermando, in linea di principio, il carattere temporaneo limitato a due anni dell'accreditamento provvisorio, con l'unica eccezione ravvisabile in caso di mancato rispetto dei requisiti di efficacia/efficienza. A ben vedere quest'ultima ipotesi non può perdurare a lungo in quanto per effetto della decurtazione del punteggio standard matureranno nei confronti del soggetto accreditato i presupposti per la revoca; per evitare detta possibilità lo stesso è tenuto a mettersi in linea con quanto richiesto dal Sistema mediante il rispetto degli indici di efficacia/efficienza con conseguente possibilità di presentare istanza per il regime definitivo.

Resta inteso che il permanere in regime provvisorio oltre i due anni per mancato raggiungimento dei parametri di efficacia/efficienza non implica l'esenzione di quanto dettato dall'art. 10.

Un'ulteriore osservazione scaturisce dal raffronto fra il citato **art. 57 lett. m) e l'art. 31, comma 6.**

La prima disposizione nel disciplinare l'ipotesi di revoca fa riferimento ad un organismo che "*non realizza alcuna attività formativa*", la seconda, allo scopo di dimostrare i livelli di efficacia/efficienza, prevede l'utilizzo di una scheda ad hoc predisposta dalla Regione Abruzzo (allegato F alla Disciplina) che presuppone, invece, la "rendicontazione" dei corsi finanziati.

Dal diverso tenore letterale delle due norme, si può agevolmente ritenere quanto segue:

- entro i due anni di osservazione in regime provvisorio, se l'organismo intraprende uno o più interventi formativi e, pertanto, pone in essere attività formativa, anche se iniziale e non ancora rendicontabile (in tutto o in parte), non è soggetto a revoca;
- in questo caso, il rispetto dei criteri di efficacia/efficienza poiché presuppone la rendicontazione degli interventi formativi, slitterà necessariamente oltre il biennio. Per la definizione del termine ultimo per la certificazione dell'efficacia/efficienza si terrà conto delle disposizioni sulla rendicontazione

previste nell'Avviso pubblico interessato.

Analogamente per i corsi riconosciuti ai sensi dell'art. 15 L.R. 111/95: è necessario che l'intervento formativo abbia avuto un'impostazione iniziale con l'avvio dell'attività; la definizione del corso, necessaria per la certificazione dei parametri, è fissata al momento di conclusione dell'esame finale.

ARTICOLO 9 ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

1. Possono richiedere l'accREDITamento definitivo i soggetti costituiti da almeno due anni, che hanno realizzato attività formativa e/o di orientamento finanziata e/o cofinanziata da fondi pubblici e che hanno svolto e concluso corsi privati non finanziati con fondi pubblici, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii..

2. Possono, inoltre, richiedere l'accREDITamento i soggetti, costituiti da almeno due anni, che hanno realizzato attività formative e/o di orientamento finanziate e/o cofinanziate da fondi pubblici in ATI con soggetti già accREDITati, e che quindi possono dimostrare i requisiti relativi al criterio di efficacia e efficienza relativamente ai tre anni precedenti la domanda di accREDITamento e le interrelazioni maturate con il territorio.

3. Tutti i soggetti che richiedono l'accREDITamento definitivo sono tenuti a certificare il rispetto del criterio relativo all'**"Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate"**.

4. Qualora i parametri richiesti dal criterio relativo all'**"Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate"** non dovessero essere soddisfatti dal soggetto accREDITando in via definitiva, il medesimo potrà optare per l'accREDITamento provvisorio.

Una disamina correlata **dell'art. 9** in combinato disposto con **l'art. 44** consente un'integrazione reciproca fra le due norme e l'eliminazione di alcune incongruenze ravvisabili all'interno delle stesse.

Comma 1.

Prioritariamente, nell'ipotesi in cui il soggetto sia in fase di accREDITamento, laddove si stabilisce la necessità di realizzare e concludere corsi privati, non finanziati, ai sensi dell'art. 15 L.R. 111/90, si richiama quanto riportato nella precedente nota esplicativa.

In applicazione dell'art. 44 si ritiene che gli interventi di formazione professionale possano essere alternativi e non cumulativi come sembrerebbe disporre il presente articolo: l'organismo, pertanto, deve porre in essere un corso di formazione professionale finanziato o un corso riconosciuto ai sensi dell'art. 15 L.R. 111/95.

Per il passaggio dal provvisorio al definitivo si ravvisa, invece, l'opportunità di escludere l'automatismo di cui all'art. 44 per affermare la necessità dell'istanza di parte, in quanto detto passaggio non avviene de plano ma necessita di alcuni presupposti che devono essere dimostrati dal soggetto accREDITato.

Per tale ragione si ritiene appropriata la previsione di un'apposita istanza in tal senso, corredata delle necessarie evidenze documentali atte a provare:

1. la realizzazione di almeno un corso finanziato o riconosciuto;
2. il rispetto dei requisiti di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate,
3. la sussistenza delle interrelazioni maturate con il territorio (comma 2)
4. il raggiungimento del volume d'affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% o il 30%, in considerazione della diversa macrotipologia, dell'attività complessiva così come prescritto dall'art. 10 "Requisiti di ammissibilità".

Comma 4.

Per quanto riguarda la durata dell'accREDITAMENTO provvisorio si rinvia alla precedente nota esplicativa. In questa sede si evidenzia come la scelta fra provvisorio e definitivo deducibile dal comma 9 sia, in realtà, circoscritta al momento dell'accREDITAMENTO e non decorsi i due anni di osservazione.

CAPO II REQUISITI E CRITERI GENERALI D'ACCREDITAMENTO

ARTICOLO 10 REQUISITI D'AMMISSIBILITÀ

1. I soggetti che presentano domanda d'accREDITAMENTO devono possedere determinati **requisiti d'ammissibilità**.

2. I Requisiti d'ammissibilità della domanda d'accREDITAMENTO riguardano solamente i soggetti, invece, alcuni criteri sono inerenti alle loro sedi operative.

3. I **Requisiti di Ammissibilità** relativi alle domande d'accREDITAMENTO concernenti la macrotipologia **Obbligo Formativo e/o Obbligo d'Istruzione** sono i seguenti:

- a) la presenza nello statuto di finalità formative ed erogazione di servizi educativi destinati ai giovani fino a 18 anni;
- b) la dichiarazione, presente nello statuto, di essere soggetto senza fini di lucro;
- c) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani fino a 18 anni i saperi e le competenze previsti dal disciplinare di cui all'art. 1, comma 622, Legge nr. 296/06, adottato con D.M. (Min. Istr.) 22-08-2007, nr. 139;
- d) **volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva.**

4. I **Requisiti di Ammissibilità** relativi alle domande d'accREDITAMENTO concernenti le macrotipologie **Formazione Superiore e Formazione Continua** sono i seguenti:

- a) **la presenza nello statuto di finalità formative;**
- b) **il volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 30% dell'attività complessiva.**

5. I **Requisiti di Ammissibilità** relativi alle domande d'accREDITAMENTO concernenti la **Ambito Orientamento** sono i seguenti:

- a) **la presenza nello statuto di finalità formative;**
- b) **il volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 30% dell'attività complessiva.**

6. Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di ammissibilità della domanda d'accREDITAMENTO, i soggetti di seguito riportati:

- a) **le università statali;**
- b) **le scuole e gli istituti professionali pubblici statali;**
- c) **i centri di formazione pubblici.**

7. Coloro che propongano istanza d'accREDITAMENTO per le attività formative ed orientative di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della presente disciplina devono dimostrare l'applicazione ed il rispetto, relativamente a tutto il loro personale, del C.C.N.L. vigente Formazione Professionale Convenzionata. Invece, costituisce requisito d'ammissibilità per le attività formative ed orientative di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il rispetto del C.C.N.L. vigente Formazione Professionale Convenzionata relativamente a tutte le figure

lavorative contrattualizzate deputate allo svolgimento delle attività oggetto della presente disciplina¹.

Uno dei requisiti che deve essere soddisfatto dai soggetti che intendono proporre istanza di accreditamento riguarda l'incidenza del volume di affari derivante dalla formazione professionale rispetto all'attività complessivamente svolta da soggetto giuridico.

Questo requisito trova la sua ratio nell'esigenza di assicurare un panorama di soggetti formatori qualificato e che opera con una certa stabilità nell'ambito della formazione.

Al riguardo, nonostante il tenore letterale della norma, si è portati a ritenere che l'esistenza di questa condizione in sede di istanza di accreditamento possa determinare delle incongruenze alla luce di quanto disposto dall'art. 8, comma 4, che prevede per i soggetti costituiti da meno di due anni una temporanea esenzione "dal certificare l'incidenza delle attività formative sul totale del volume d'affari".

Per quanto sopra si è portati a ritenere che la norma in esame, in realtà, trovi applicazione relativamente ai soggetti che intendono accreditarsi direttamente in regime definitivo; con il provvisorio la condizione di che trattasi potrà essere soddisfatta successivamente all'accREDITAMENTO e, al più tardi, al termine del secondo anno di osservazione del regime provvisorio, con il passaggio all'accREDITAMENTO definitivo.

Diversamente si andrebbe a precludere l'accesso al Sistema ad organismi già esistenti ed attivi da oltre due anni qualora gli stessi non siano in grado di soddisfare la percentuale richiesta (compresa l'ipotesi in cui i soggetti erano impossibilitati a svolgere attività formativa per mancata previsione della stessa nelle finalità statutarie), e, per converso, dovrebbero considerarsi ammissibili organismi di nuova costituzione o costituiti da meno di due anni in quanto questi sono temporaneamente esentati dall'incidenza dell'attività formativa sul totale del volume d'affari.

Resta inteso che ai fini del Mantenimento nel Sistema di AccredITAMENTO detta condizione dovrà comunque persistere e sarà oggetto di verifica annuale.

La dimostrazione della stessa avviene tramite un'autodichiarazione a firma del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 unitamente ad una relazione che riproduca i volumi d'affari riportati in Bilancio, ancorchè quest'ultimo non sia stato ancora approvato.

Nel caso in cui la sussistenza della condizione è richiesta con l'istanza di accREDITAMENTO (ipotesi di accREDITAMENTO definitivo) la predetta relazione dovrà riportare anche una descrizione in merito alla tipologia dei corsi di formazione realizzati dal soggetto accREDITANDO.

Resta inteso che se un soggetto accREDITANDO/accREDITATO ha più attività diversificate in distinti rami d'azienda, fra le quali la formazione professionale, sarà onere del soggetto dimostrare che lo specifico ramo d'azienda rispetta le soglie percentuali previste per le varie macrotipologie di accREDITAMENTO, anche strutturando utilmente il predetto ramo d'azienda e riconoscendolo giuridicamente dedicato alla formazione.

Da ultimo, si richiama la nota esplicativa all'art. 2, per ritenere che "l'attività formativa" cui fa riferimento la disposizione in esame, possa essere intesa in un'accezione più ampia, comprensiva di tutta l'attività ascrivibile alla formazione professionale e non limitata agli interventi finanziati con fondi pubblici a gestione regionale o riconosciuti ai sensi della L.R. n. 111/1995.

Comma 3 lett. b)

In relazione alla macrotipologia Obbligo Formativo e/o Obbligo d'Istruzione, il requisito

¹ Fatta salva la previsione di cui all'art.4, comma 4, della presente Disciplina.

di cui alla lett. b) del comma 3 inerente la “dichiarazione, presente nello statuto, di essere soggetto senza fini di lucro” va rivisitato alla luce della **D.G.R. n. 765 del 22/11/2016** che, ponendo l’accento più sulla modalità di erogazione del servizio che sulla natura giuridica del soggetto erogante, ha adottato la seguente formulazione “*b) la dichiarazione, presente nello statuto, di erogare i connessi servizi senza fini di lucro, con modalità oggettivamente riscontrabili nella contabilità del soggetto che intende accreditarsi*”.

Comma 7.

Il disposto del comma 7, molto verosimilmente è un refuso in quanto costituisce una mera ripetizione dell’art. 4, comma 3 lett. a). Ad ogni buon fine si rinvia alla nota esplicativa riportata in detta disposizione normativa.

ARTICOLO 11

CRITERI D’ACCREDITAMENTO

1. L’ottenimento della concessione dell’accreditamento è sottoposta al rispetto di **due gruppi di criteri d’accreditamento**.

2. Il primo gruppo di criteri è specificatamente riferito ai **soggetti giuridici** che hanno avanzato istanza di accreditamento.

3. Sono, altresì, previsti specifici **criteri d’accreditamento concernenti le singole sedi operative**. La verifica di tale secondo gruppo di criteri d’accreditamento è subordinato al rispetto del primo gruppo di criteri.

4. La documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, deve essere sempre disponibile, anche per mezzo di copie autentiche, presso le singole sedi operative del soggetto accreditando al fine di poterla tempestivamente esibire durante le verifiche in loco.

5. Laddove il soggetto risulti in possesso di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA) o di altri sistemi di qualità della formazione riconosciuti a livello europeo – nella logica della semplificazione amministrativa e della messa a valore degli investimenti compiuti dal soggetto richiedente – saranno previste modalità semplificate di verifica. Per il sistema universitario rileva il possesso della certificazione di accreditamento AVA presso l’Anvur.

6. Al soggetto si richiede, infine, di adottare adeguate misure al fine di garantire la tutela dei dati personali così come previsto dal D.Lgs., nr. 196/03 e dal D.M., 07-12-2006, nr. 305, allorquando applicabile. La conformità delle misure adottate sarà valutata durante la verifica in loco.

7. Il soggetto che intende accreditarsi con più sedi operative dovrà presentare una domanda unica di accreditamento e dimostrare per ogni sede operativa i requisiti e dei criteri di cui al presente disciplinare.

Comma 5.

Rispetto al certificato di qualità, una lettura strettamente letterale del comma 5 può ingenerare confusione lasciando intendere l’opzionabilità del requisito.

In realtà la norma va letta in combinato disposto con gli **articoli 57 lett. j) e 51 lett. c)**. Il primo ravvisa un’ipotesi di revoca laddove “l’organismo non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURA della determinazione di accreditamento” e, pertanto, ne consegue:

- che la certificazione di qualità debba essere acquisita decorso un anno ed anche se in regime di accreditamento provvisorio;
- debba essere oggetto di “Mantenimento” ai fini della permanenza nel Sistema di Accreditamento.

In linea e a conferma di quanto sopra sostenuto, l'art. 51, collocato all'interno del Capo II "Procedimenti per il Mantenimento dell'accreditamento", nel disciplinare il sistema dei controlli, alla lett. c) prevede una "verifica periodica on desk" dal parte del competente Ufficio regionale, in merito ai verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione.

A ciascun organismo è, pertanto, richiesto l'inoltro di una copia del suddetto verbale alle scadenze previste, a seconda del Sistema di gestione qualità adottato.

In relazione al momento della verifica, a prescindere dalle scadenze di audit, diverse per ciascun organismo, si ritiene possibile configurare il controllo annuale in sede di "Mantenimento" e, quindi, nello stesso momento temporale per tutti i soggetti accreditati; unica eccezione riguarda la prima acquisizione della certificazione che deve essere verificata al più tardi alla scadenza di un anno dall'accreditamento.

In detta sede va richiamato anche **l'art. 47** "Monte crediti aggiuntivo" laddove alla lett. f) prevede l'assegnazione di "tre crediti aggiuntivi, una tantum, qualora il soggetto accreditato dimostri di possedere la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità".

Analogamente questa fattispecie sembrerebbe consentire l'opzionabilità della certificazione di qualità, ma, alla luce di quanto sopra riportato, bisogna senz'altro escludere detta possibilità; pertanto anche se il certificato di qualità viene allocato nell'ambito delle c.d. "premierità" non può essere ritenuto tale.

Al riguardo, ci viene in soccorso "l'assegnazione una tantum" di cui all'art. 47 che mal si concilia con la ratio del monte credito aggiuntivo.

CAPO III

CRITERI D'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE

ARTICOLO 12

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI D'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE

1. I soggetti che presentano domanda d'accreditamento devono rispettare determinati criteri, in aggiunta ai requisiti d'ammissibilità di cui al precedente art. 10.

2. I **criteri d'accreditamento** sono i seguenti:

- a) criterio "**Affidabilità economica e finanziaria**";
- b) criterio "**Capacità gestionali e risorse professionali**";
- c) criterio "**Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate**";
- d) criterio "**Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio**".

3. Sono esclusi dall'onere della dimostrazione del criterio di cui al comma 2, lett. a), del presente disciplinare, i seguenti soggetti:

- a) le università statali;
- b) le scuole ed istituti professionali statali;
- c) i centri di formazione pubblici.

4. Sono esclusi dall'onere della dimostrazione del criterio di cui al comma 2, lett. b), del presente disciplinare, i seguenti soggetti:

- a) i centri di formazione pubblici relativamente all'Obbligo Formativo ed all'Obbligo di Istruzione;

- b) le università statali con certificazione di qualità, nonché i Centri di Formazione Pubblici, relativamente alla Formazione Superiore;
 - c) i centri di formazione pubblici relativamente alla Formazione Continua.
5. Nessun soggetto giuridico accreditando è esentato dall'onere della dimostrazione del criterio di cui al comma 2, lett. c), del presente disciplinare.
6. Sono esclusi dall'onere della dimostrazione del criterio di cui al comma 2, lett. d), del presente disciplinare, i seguenti soggetti:
- a) i centri di formazione pubblici relativamente all'Obbligo Formativo ed all'Obbligo di Istruzione;
 - b) le università statali con certificazione di qualità, nonché i Centri di Formazione Pubblici, relativamente alla Formazione Superiore;
 - c) i centri di formazione pubblici relativamente alla Formazione Continua.

ARTICOLO 13

CRITERIO DELL'AFFIDABILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1. Il criterio "**Affidabilità economica e finanziaria**" ha lo scopo di accertare, in capo al soggetto accreditando, un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base di affidabilità economico-finanziaria.
2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo si esplicitano nei documenti di seguito elencati da allegare all'istanza di accreditamento:
- a) **bilanci approvati degli ultimi 2 anni**, in copia conforme all'originale, riclassificati in base alla normativa europea così come recepita dall'ordinamento italiano, sottoscritti da Legale rappresentante e da un revisore contabile, iscritto nel registro dei Revisori contabili, o da una società di revisione che ne attesti la conformità alle scritture e ai documenti contabili dell'ente. Per i soggetti di recente costituzione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante che si obbliga a presentare il Prospetto di Bilancio entro il primo esercizio utile, pena la sospensione dell'accreditamento concesso;
 - b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta il possesso di un Sistema contabile organizzato per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del F.S.E., con l'individuazione, salvo successivi aggiornamenti/revisioni nell'ambito dei Tavoli di confronto nazionale sull'ammissibilità della spesa del F.S.E., delle seguenti macrovoci di costo:
 - 1) Preparazione;
 - 2) Realizzazione;
 - 3) Diffusione Risultati;
 - 4) Direzione e Valutazione;
 - 5) Costi di Finanziamento;
 - c) **dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante**, attestante, in capo al soggetto accreditando, l'assenza di: stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.
 - d) **dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante** attestante il rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale, dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti.
 - e) **dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale Rappresentante**, attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge, 12-03-1999, nr. 68).

f) dichiarazione di atto di notorietà sottoscritto dal Legale Rappresentante che attesti di essere in possesso delle dichiarazioni sottoscritte da Amministratori, Direttori di Sede, Dirigenti muniti di Rappresentanza, soci accomandatari o soci in nome collettivo nonché del Legale Rappresentante medesimo che dichiarino l'assenza di:

- 1) sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso Legge, nr. 575/65 e ss.mm.ii., di corruzione, di frode, di riciclaggio;
- 2) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) misure cautelari o sanzioni interdittive, nonché assenza di divieto a stipulare contratti con Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs., nr. 231/01.

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal Legale Rappresentante, che attesta il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale per i propri dipendenti.

3. Sono in parte esentati dal dover dimostrare i requisiti relativi al criterio **“Affidabilità economica e finanziaria”** i soggetti di seguito riportati:

- a) Università statali;
- b) Scuole ed istituti professionali statali;
- c) Centri di formazione pubblici.

Comma 2, Lettera f).

Le dichiarazioni sottoscritte da Amministratori, Direttori di Sede, Dirigenti muniti di Rappresentanza, soci accomandatari o soci in nome collettivo nonché del Legale Rappresentante medesimo, di cui al punto 2 della lett. f), non possono riguardare lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. Queste, infatti, sono condizioni che non afferiscono alle persone fisiche, bensì unicamente a soggetti con personalità giuridica; per tale ragione è corretta l'applicabilità all'ipotesi di cui alla lettera c) laddove si parla di “soggetto accreditato”.

La dichiarazione di cui alla lett. f) dovrà riguardare, quindi, i punti 1 e 3.

ARTICOLO 14

CRITERIO DELLE CAPACITÀ GESTIONALI E DELLE RISORSE PROFESSIONALI

1. Il criterio **“Capacità gestionali e risorse professionali”** ha lo scopo di verificare la capacità del soggetto di presidiare i processi di produzione dei servizi di formazione e orientamento. Tale criterio permette di rilevare la capacità complessiva del soggetto di governare i diversi processi di lavoro (direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione) e dunque la sua capacità gestionale. Poiché in tali processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle persone che li realizzano, una delle condizioni principali che concorrono al governo dei processi stessi è costituita dalla qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori.

2. Il criterio **“Capacità gestionali e risorse professionali”** prevede tre tipologie di requisiti, relativi a:

- a) garanzia, da parte del soggetto, della qualità dei processi di lavoro e dello sviluppo professionale di tutte le risorse umane impegnate;
- b) credenziali degli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo;

c) credenziali delle figure professionali incaricate della docenza, dell'orientamento e del *tutoring*.

3. In riferimento al precedente comma 2, lettera c), si precisa quanto segue:

- **con la comunicazione di avvio dell'attività formativa** deve essere garantita la disponibilità delle figure professionali incaricate della docenza, dell'orientamento e del tutoring mediante produzione di apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nei successivi articoli;

- **alla presentazione del progetto formativo** alla Regione Abruzzo, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a contrattualizzare, alla partenza del percorso formativo, le figure professionali incaricate della docenza, dell'orientamento e del tutoring.

Comma 2 lett. c) e comma 3

L'articolo in esame, nel prevedere le risorse professionali impegnate per la realizzazione degli interventi formativi/orientativi, al comma 3 disciplina il momento in cui i contratti di docenza, orientamento e tutoring, richiamati alla lett. c) del comma 2, devono essere attivati e pone l'accento su due periodi diversi, entrambi non coincidenti con la presentazione dell'istanza di accreditamento regionale, infatti:

- le figure del tutor e del docente sono richieste all'avvio del percorso formativo. E', pertanto, con la comunicazione di avvio dell'attività che devono essere prodotte le evidenze documentali dimostrative della costituzione del rapporto di lavoro e della sussistenza delle credenziali richieste dagli artt. 25/30, oltre ad eventuali ulteriori requisiti previsti nei singoli Bandi;
- la contrattualizzazione delle predette figure è preceduta da una dichiarazione di impegno in fase di presentazione del progetto.

Benchè il disposto normativo ingloba nella stessa disciplina anche la figura professionale incaricata dell'Orientamento, in realtà la coerenza dell'intero sistema regionale rende necessaria una diversa lettura.

L'erogazione dei servizi orientativi presuppone un accreditamento in detto specifico ambito (rif. art. 5, commi 1 e 3; art. art. 2, lett. a), accreditamento che implica requisiti aggiuntivi, soggettivi ed oggettivi, altrimenti non richiesti, quali la figura dell'orientatore ed ulteriori elementi strutturali.

Ne consegue che il rapporto contrattuale con l'orientatore deve essere attivato con l'istanza di accreditamento in detto ambito e la verifica delle credenziali richieste (rif. art. 23), unitamente alla verifica dei requisiti strutturali previsti per la sede orientativa (rif. Art. 36, comma 1 lett. b), è propedeutica al rilascio del provvedimento di concessione.

Alla luce di quanto detto, al fine di armonizzare l'art. 5, commi 1 e 3, con il comma 3 del presente articolo, si ritiene che, laddove il progetto formativo si articola anche in servizi orientativi, non è sufficiente che il soggetto dimostri di avere acquisito l'accREDITAMENTO in tale ambito, dovendo questi, al momento della comunicazione di avvio dell'attività, garantire la presenza della figura dell'orientatore mediante la presentazione del contratto e CV; la dichiarazione di impegno a contrattualizzare tale figura, al momento della presentazione del progetto formativo, è, invece, limitata all'ipotesi in cui l'organismo non ha ancora acquisito l'accREDITAMENTO per tale ambito ed il Bando di riferimento consente la partecipazione anche ai soggetti accreditandi.

Allo stesso modo, il rapporto di lavoro con gli operatori che ricoprono la funzione di "Responsabile di processo" di cui al comma 2 lett. d), è un presupposto imprescindibile per l'accREDITAMENTO e come tale va dimostrato al momento dell'istanza qualunque sia la macrotipologia richiesta, pur variando, in considerazione di quest'ultima, le credenziali previste.

ARTICOLO 15

DOCUMENTI COMPROVANTI LA QUALITÀ DEI PROCESSI DI LAVORO E SVILUPPO PROFESSIONALE

1. Il requisito di cui al precedente art. 14, comma 2 lett. a), del presente disciplinare dev'essere dimostrato dal soggetto accreditando attraverso la presentazione dei seguenti documenti:

- a) documento descrittivo della finalità istituzionali e degli obiettivi gestionali;
- b) organigramma nominativo con descrizione di processi, ruoli, responsabilità e compiti delle risorse umane, in coerenza con la Carta della Qualità di cui al Documento della seguente lett. c);
- c) Carta della Qualità secondo il modello allegato al presente disciplinare (Allegato "A");
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le modalità con cui il soggetto attuatore garantisce la messa a disposizione della Carta ai beneficiari (affissione nelle aule e pubblicazione sul sito *web*);
- e) per **l'obbligo formativo/obbligo di istruzione** la Carta della Qualità deve prevedere:
 - messa in evidenza dei diritti connessi al passaggio tra i sistemi di istruzione e formazione;
 - realizzazione di attività di orientamento;
 - realizzazione di almeno **due incontri annui** con le famiglie degli allievi;
 - realizzazione di un periodo di *stage* per tutti gli allievi;
 - realizzazioni di azioni che garantiscano la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche in particolare attraverso il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche;
 - per le utenze speciali la Carta della Qualità deve prevedere contatti periodici con i servizi sociali;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R., nr. 445/00 in cui il soggetto si impegna a inviare le informazioni richieste dalla Regione Abruzzo relative alle attività finanziate/riconosciute secondo i tempi e le modalità di volta in volta indicate;
- g) piano annuale di sviluppo professionale, di tutte le risorse umane che operano nella sede operativa, contenente i seguenti elementi:
 - indicazione del nome del responsabile dell'attuazione del piano di sviluppo professionale;
 - indicazione della data di aggiornamento del piano;
 - indicazione di: obiettivi; metodologie e modalità realizzative (attività interne ed esterne alla sede operativa); tipo di attestazione rilasciata; periodo di vigenza del piano;
 - indicazione di tutte le figure presenti in organigramma come destinatari del Piano.

Comma 1, lett. g)

La qualità delle credenziali, la competenza e la professionalità degli operatori che svolgono le funzioni di governo, rappresentano una *conditio sine qua non* per la governabilità e gestione dei diversi processi che garantiscono la qualità del servizio formativo/orientativo.

Il "Piano annuale di sviluppo professionale" costituisce un documento essenziale per la qualità del servizio ed attiene ad una programmazione futura, limitata ad una annualità,

diretta alla formazione/aggiornamento del personale, in primis delle figure che ricoprono le funzioni di responsabilità.

L'aggiornamento periodico delle competenze benchè possa ricomprendere anche una formazione di tipo trasversale (es. competenze informatiche; linguistiche, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro), prioritariamente ed in gran parte deve essere riferita ad un aggiornamento di tipo specifico rispetto alle responsabilità di processo che i soggetti ricoprono. Al fine di non vanificare la ratio della disposizione in esame, il Piano di sviluppo professionale deve avere una concreta attuazione; pertanto, l'organismo in sede di mantenimento oltre alla redazione o aggiornamento del Piano annuale è tenuto a presentare un consuntivo sulle attività formative realizzate rispetto al Piano precedente.

La Regione si riserva di valutare la qualità del Piano anche attraverso esperti di settore.

ARTICOLO 16

AREE DI ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DI PROCESSO

1. Le credenziali di cui al precedente art. 14, comma 2 lett. *b*), attengono esclusivamente agli operatori che ricoprono le funzioni di responsabile di processo, individuabili nelle seguenti figure:

- a) **Direttore** (**Aree di attività:** Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; Pianificazione e Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio; Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; Valutazione e sviluppo delle risorse umane; Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i servizi per l'impiego e gli attori locali; Promozione e Pubblicizzazione dei servizi della struttura; Gestione della qualità inerente tutti i processi);
- b) **Responsabile della gestione Economica-Amministrativa** (**Aree di attività:** Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi; Controllo economico; Rendicontazione delle spese; Gestione amministrativa del personale; Gestione della qualità inerente il processo);
- c) **Responsabile Analisi dei Fabbisogni** (**Aree di attività:** - Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o aziendale; Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo; Definizione della strategia formativa; Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; Gestione della qualità inerente il processo);
- d) **Responsabile Progettazione** (**Aree di attività:** Progettazione di massima di un'azione corsuale; Progettazione di dettaglio di un'azione corsuale; Progettazione di un intervento individualizzato; Gestione della qualità inerente il processo);
- e) **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi** (**Aree di attività:** Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; Monitoraggio delle azioni e dei programmi; Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento; Gestione della qualità inerente il processo).

2. Al fine di garantire il presidio dei processi in maniera continuata, un singolo operatore può svolgere **fino ad un massimo di tre funzioni di responsabilità** (limitate a **due** per chi svolge la funzione di **Direttore**), ciò non significa che l'operatore non possa

svolgere anche altri ruoli, che devono però essere distinti dalle funzioni di presidio di processo per le quali vengono richieste le credenziali ai fini dell'accreditamento.

ARTICOLO 17

CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI DIRETTORE

1. La figura del **Direttore** richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale e un anno di esperienza** in materie connesse a posizioni di responsabilità in attività di direzione, d'amministrazione e di gestione delle risorse umane nel settore della formazione, dell'educazione, dell'orientamento e/o dei servizi alle imprese, ovvero **due anni di esperienza** in attività di pianificazione strategica e di gestione delle risorse umane in altri settori;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in materie connesse a posizioni di responsabilità in attività di direzione, d'amministrazione e di gestione delle risorse umane nel settore della formazione, dell'educazione, dell'orientamento e/o dei servizi alle imprese, ovvero in attività di pianificazione strategica e di gestione delle risorse umane in altri settori **e tre anni di esperienza** nei medesimi ambiti;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** in posizione di responsabilità in attività di direzione, d'amministrazione, di gestione risorse umane nel settore della formazione, dell'educazione, dell'orientamento e/o dei servizi alle imprese ovvero **sei anni di esperienza** in attività di pianificazione strategica e di gestione delle risorse umane in altri settori;

2. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Direttore** è attestata allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso del dossier individuale dell'incaricato della funzione sottoscritto dal medesimo.

3. Lo svolgimento della funzione di **Direttore** deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente, di **durata non inferiore a dodici mesi**; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 40% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale. Per la macrotipologia **obbligo formativo/obbligo d'istruzione**: il rapporto di lavoro non può avere durata inferiore a **trentasei mesi**.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Per le strutture articolate sul territorio in più sedi formative deve essere assicurata la funzione del Direttore per ognuna di esse, anche attraverso l'identificazione di un operatore con funzioni formalmente delegate dal Direttore medesimo, da individuarsi tra le figure di cui al precedente art. 16, comma 1, lettere da b) ad e).

Le funzioni di governo rispondono al criterio delle "Capacità gestionali" e consentono di rilevare la capacità complessiva del soggetto di governare i diversi processi di lavoro; processi nei quali "la risorsa strategica è rappresentata dalle persone che li realizzano" e,

pertanto, “una delle condizioni principali che concorrono al governo dei processi stessi è costituita dalla qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori” (rif. Art. 14).

Per tale ragione, in relazione al c.d. “organigramma obbligatorio” e, cioè, alle figure che presiedono i processi di produzione dei servizi di formazione e orientamento, benchè la Disciplina, ai fini dell’attestazione dei requisiti richiesti, preveda apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso del dossier individuale degli incaricati della funzione, sottoscritti dai medesimi, si ritiene che:

- la sussistenza delle credenziali richieste possa essere verificata, ogni qual volta il competente Ufficio regionale ne ravvisi l’opportunità, sia attraverso i **CV resi ai sensi del D.P.R. 445/2000**, sia attraverso l’acquisizione delle evidenze documentali comprovanti i requisiti dichiarati;
- **l’esperienza deve essere acquisita in virtù di specifici incarichi attinenti le funzioni richieste con prova della data di conferimento (mail, pec, firma digitale).**

Comma 1, lett. b).

Fatta questa premessa relativa a ciascuna funzione di governo individuata dalla Disciplina negli articoli da 17 a 21, per quanto attiene la figura del Direttore si mette in evidenza l’inesatta articolazione letterale del punto b) e si riporta, di seguito, il disposto normativo in termini corretti, con impostazione strutturale della frase peraltro simile a quella prevista per le ipotesi di cui alla lett. a) e c):

- b) **“diploma di laurea triennale e due anni di esperienza in materie connesse a posizioni di responsabilità in attività di direzione, d’amministrazione e di gestione delle risorse umane nel settore della formazione, dell’educazione, dell’orientamento e/o dei servizi alle imprese, ovvero tre anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e di gestione delle risorse umane in altri settori”;**

Infine, per quanto concerne il contratto di lavoro applicabile, si richiama l’art. 4, commi 3 e 4, inclusa la relativa nota esplicativa.

Comma 5.

Il Direttore nominato su due sedi può, rispetto ad una di esse, delegare le sue funzioni ad un soggetto del c.d. “organigramma obbligatorio”, già titolare di una funzione di governo.

Per l’attivazione di questo istituto occorre individuare un titolo giuridico dal quale ricavare l’incarico a ricoprire specifiche funzioni, rispettare le percentuali previste per la quota oraria ed assicurare un trattamento economico complessivo coerente con il C.C.N.L.

ARTICOLO 18

CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELLA GESTIONE ECONOMICA-AMMINISTRATIVA

1. La figura del **Responsabile della gestione Economica-Amministrativa** richiede determinati livelli di istruzione e/o di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in materie connesse alla gestione amministrativo-contabile di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell’educazione e dell’orientamento, ovvero alla gestione amministrativo-contabile in altri settori **e due anni di esperienza** nei medesimi ambiti;

b) diploma di laurea triennale e due anni di esperienza in materie connesse alla gestione amministrativo-contabile di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero alla gestione amministrativo-contabile in altri settori **e tre anni di esperienza** nei medesimi ambiti;

c) titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza nella gestione amministrativo-contabile di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero alla gestione amministrativo-contabile in altri settori **e sei anni di esperienza** nei medesimi ambiti;

2. Lo svolgimento della funzione di **Responsabile della gestione Economica-Amministrativa** deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di durata **non inferiore a dodici mesi**; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.

3. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

4. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Responsabile della gestione Economica-Amministrativa** è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso del dossier individuale dell'incaricato della funzione sottoscritto dal medesimo.

Comma 1, lett. a), b) e c).

L'osservazione riportata nella precedente nota esplicativa per la lett. b) inerente la figura del Direttore, è valida anche per la disposizione in esame che in relazione alle tre ipotesi contemplate presenta un'articolazione letterale inesatta.

Pertanto di seguito viene riproposto il disposto normativo in termini corretti, con un'impostazione strutturale del periodo peraltro simile a quella prevista per le ipotesi di cui alla lett. a) e c) del precedente art. 17:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in materie connesse alla gestione amministrativo-contabile di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero due anni di esperienza nella gestione amministrativo-contabile in altri settori;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in materie connesse alla gestione amministrativo-contabile di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero tre anni di esperienza nella gestione amministrativo-contabile in altri settori;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** nella gestione amministrativo-contabile di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero sei anni di esperienza nella gestione amministrativo-contabile in altri settori.

Comma 3.

Si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 3, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché alla figura di governo cui è dedicato l'articolo.

Infine, per quanto concerne il contratto di lavoro applicabile, si richiama l'art. 4, commi

3 e 4, nonché la relativa nota esplicativa.

ARTICOLO 19

CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE ANALISI DEI FABBISOGNI

1. La figura del **Responsabile Analisi dei Fabbisogni** richiede determinati livelli di istruzione e/o di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in materie connesse al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero in attività di analisi dei fabbisogni in altri settori e **due anni di esperienza** nei medesimi ambiti;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in materie connesse al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero in attività di analisi dei fabbisogni in altri settori e **tre anni di esperienza** nei medesimi ambiti;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** in materie connesse al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento ovvero in attività di analisi dei fabbisogni in altri settori e **sei anni di esperienza** nei medesimi ambiti;

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta *specificata esperienza biennale* in tale ambito.

3. Lo svolgimento della funzione di **Responsabile Analisi dei Fabbisogni** deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di **durata non inferiore a dodici mesi**; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Responsabile Analisi dei Fabbisogni** è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso del dossier individuale dell'incaricato della funzione sottoscritto dal medesimo.

Comma 1, lett. a), b) e c).

L'osservazione riportata nella precedente nota esplicativa inerente la figura "Responsabile della gestione economica-amministrativa", è valida anche per la disposizione in esame che, rispetto alle tre ipotesi contemplate, presenta un'articolazione letterale inesatta. Pertanto di seguito viene riproposto il disposto normativo in termini corretti, con un'impostazione strutturale del periodo peraltro simile a quella prevista per le ipotesi di cui alla lett. a), b) e c) del precedente art. 18:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in materie connesse al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero **due anni di esperienza** in attività di analisi dei fabbisogni in altri settori;

- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in materie connesse al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero **tre anni di esperienza** in attività di analisi dei fabbisogni in altri settori;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** in materie connesse al settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento ovvero **sei anni di esperienza** in attività di analisi dei fabbisogni in altri settori.

Comma 4.

Si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché alla figura di governo cui è dedicato l'articolo.

Infine, per quanto concerne il contratto di lavoro applicabile, si richiama l'art. 4, commi 3 e 4, nonché la relativa nota esplicativa.

ARTICOLO 20**CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE PROGETTAZIONE**

1. La figura del **Responsabile Progettazione** richiede determinati livelli di istruzione e/o di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in materie connesse alle attività di progettazione nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero **due anni di esperienza** nell'ambito della progettazione di interventi in altri settori;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in materie connesse alle attività di progettazione nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento ovvero **tre anni di esperienza** nell'ambito della progettazione di interventi in altri settori;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** in materie connesse alle attività di progettazione nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento ovvero **sei anni di esperienza** nell'ambito della progettazione di interventi in altri settori;

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta specificata esperienza biennale in tale ambito.

3. Lo svolgimento della funzione di **Responsabile Progettazione** deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro, nelle forme consentite dalla legge, di durata **non inferiore a dodici mesi**; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Responsabile Progettazione** è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso del dossier individuale dell'incaricato della funzione sottoscritto dal medesimo.

Comma 4.

Anche in questo caso, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché alla figura di governo cui è dedicato l'articolo.

Per quanto concerne il contratto di lavoro applicabile, si richiama l'art. 4, commi 3 e 4, nonché la relativa nota esplicativa.

ARTICOLO 21**CREDENZIALI DEGLI OPERATORI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI**

1. La figura del **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi** richiede determinati livelli di istruzione e/o di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in materie connesse ad attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero **due anni di esperienza** in altri settori ma nei medesimi ambiti;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in materie connesse ad attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero **tre anni di esperienza** in altri settori ma nei medesimi ambiti;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** materie connesse ad attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento, ovvero **sei anni di esperienza** in altri settori ma nei medesimi ambiti.

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta *specifica esperienza biennale* in tale ambito.

3. Lo svolgimento della funzione di **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi** deve avvenire in maniera continuata con rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente di **durata non inferiore a dodici mesi**; il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 30% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale per la macrotipologia **obbligo formativo/obbligo d'istruzione**: il rapporto di lavoro non può avere durata inferiore a **trentasei mesi**.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Il possesso dei requisiti richiesti per la figura del **Responsabile dell'Erogazione dei Servizi** è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso del dossier individuale dell'incaricato della funzione sottoscritto dal medesimo.

Comma 4.

Come per le precedenti disposizioni, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4,

laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché alla figura di governo cui è dedicato l'articolo.

Per quanto concerne il contratto di lavoro applicabile, si richiama l'art. 4, commi 3 e 4, nonché la relativa nota esplicativa.

ARTICOLO 22

AREE DI ATTIVITÀ, INCARICHI PER L'AMBITO ORIENTAMENTO

1. L'area di attività della figura professionale incaricata dell'orientamento, è esplicitata come segue:

- a) **Orientamento:** (*Aree di attività:* Gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza; Erogazione dei servizi orientativi: informazione-formazione-consulenza).

ARTICOLO 23

CREDENZIALI DEGLI INCARICATI PER L'AMBITO ORIENTAMENTO

1. Le figure professionali incaricate dell'orientamento devono possedere i seguenti requisiti minimi, alternativi tra loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in psicologia o equipollente;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in settori congruenti con la specifica tipologia d'incarico affidato;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** lavorativa congruente con la specifica tipologia d'incarico.

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta *specificata esperienza biennale* in tale ambito.

3. Lo svolgimento delle funzioni dell'orientamento devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente².

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali incaricate dell'orientamento è attestato allegando, all'istanza d'accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso dei *dossier* individuali degli incaricati delle funzioni sottoscritti dai medesimi.

Comma 4.

Come per le precedenti disposizioni, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché

² Fatta salva la previsione di cui all'art.4, comma 4, della presente Disciplina.

ché alla figura di governo cui è dedicato l'articolo.

Per quanto concerne il contratto di lavoro applicabile, si richiama l'art. 4, commi 3 e 4, nonché la relativa nota esplicativa.

ARTICOLO 24

AREE DI ATTIVITÀ, INCARICATI DELLA DOCENZA E DEL TUTORING PER LE MACROTIPOLOGIE FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA

1. Le aree di attività delle figure professionali incaricate della docenza e del tutoring per le macrotipologie Formazione Superiore e Formazione Continua, sono esplicitate come segue:

- a) **Docenza:** (*Aree di attività:* Progettazione di dettaglio di singole azioni o sessioni di formazione; Erogazione della formazione; Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti);
- b) **Tutoring:** (*Aree di attività:* Animazione e facilitazione dell'apprendimento individuale e di gruppo; Progettazione e realizzazione stage e tirocini formativi e di orientamento; Analisi dei bisogni individuali di assistenza all'inserimento lavorativo; Relazioni con imprese, CPI, istituzioni, attori locali anche per l'inserimento lavorativo).

Per gli incaricati della docenza e del tutoring si rinvia alla nota esplicativa inerente l'art. 14.

ARTICOLO 25

CREDENZIALI DEGLI INCARICATI DELLA DOCENZA PER LE MACROTIPOLOGIE FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA

1. Le figure professionali incaricate della docenza per le macrotipologie Formazione Superiore e Formazione Continua devono possedere i seguenti requisiti minimi, alternativi tra loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in settore congruente con la specifica tipologia d'incarico affidato;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in settore congruente con la specifica tipologia d'incarico affidato;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** lavorativa congruente con la specifica tipologia d'incarico.

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta specificata esperienza biennale in tale ambito.

3. Lo svolgimento delle funzioni della docenza devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente³.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di ammini-

³ Fatta salva la previsione di cui all'art.4, comma 4, della presente Disciplina.

strazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Il possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali incaricate della docenza è attestato allegando, all'istanza d'accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso dei *dossier* individuali degli incaricati delle funzioni sottoscritti dai medesimi.

6. Relativamente ai docenti, ulteriori requisiti possono essere specificati negli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti di attività formative.

Comma 2.

Per le utenze speciali si rinvia alla nota esplicativa dell'art. 6

Comma 3.

Da sottolineare il CCNL applicabile al personale docente che, se assunto con rapporto di lavoro dipendente, deve essere quello degli operatori della formazione professionale.

Comma 4.

Come per le precedenti disposizioni, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché agli incaricati della docenza cui è dedicato l'articolo.

Comma 5.

Per la verifica delle credenziali si rinvia alla prima parte della nota esplicativa all'art. 17.

ARTICOLO 26

CREDENZIALI DEL TUTORING

PER LE MACROTIPOLOGIE FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA

1. Le figure professionali incaricate del *tutoring* per le macrotipologie Formazione Superiore e Formazione Continua devono possedere i seguenti requisiti minimi, alternativi tra loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** in settore congruente con la specifica tipologia d'incarico affidato;
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** in settore congruente con la specifica tipologia d'incarico affidato;
- c) **titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** lavorativa congruente con la specifica tipologia d'incarico.

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta *specificata esperienza biennale* in tale ambito.

3. Lo svolgimento delle funzioni di *tutoring* devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente⁴.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che

⁴ Fatta salva la previsione di cui all'art.4, comma 4, della presente Disciplina.

non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Il possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali incaricate del *tutoring* è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso dei *dossier* individuali degli incaricati delle funzioni sottoscritti dai medesimi.

Comma 2.

Per le utenze speciali si rinvia alla nota esplicativa dell'art. 6

Comma 3.

Da sottolineare il CCNL applicabile ai tutor che, se assunto con rapporto di lavoro dipendente, deve essere quello degli operatori della formazione professionale.

Comma 4.

Come per le precedenti disposizioni, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché agli incaricati del tutoring cui è dedicato l'articolo.

Comma 5.

Per la verifica delle credenziali si rinvia alla prima parte della nota esplicativa all'art. 17.

ARTICOLO 27

AREE DI ATTIVITÀ DELLA DOCENZA

PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D'ISTRUZIONE

1. Le aree di attività delle figure professionali incaricate della docenza per la macrotipologia obbligo formativo-obbligo d'istruzione sono:

- a)** erogazione della formazione;
- b)** monitoraggio e valutazione degli apprendimenti e delle competenze in uscita;
- c)** compilazione del portfolio e determinazione dei crediti formativi;
- d)** progettazione e verifica collegiale del piano formativo;
- e)** progettazione dei piani personalizzati di studio;
- f)** produzione e gestione del materiale e della documentazione didattica;
- g)** raccolta e trasmissione dei dati relativi al monitoraggio territoriale dell'offerta formativa.

ARTICOLO 28

AREE DI ATTIVITÀ DEL TUTORING

PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D'ISTRUZIONE

1. Le aree di attività delle figure professionali incaricate del *tutoring* per la macrotipologia obbligo formativo-obbligo d'istruzione, sono:

- a)** gestione dell'accoglienza e dello screening dell'utenza;
- b)** erogazione dei servizi orientativi (informazione-formazione-consulenza);
- c)** animazione e facilitazione dell'apprendimento individuale e di gruppo;
- d)** progettazione e realizzazione stage e tirocini formativi e di orientamento;
- e)** analisi dei bisogni individuali di assistenza all'inserimento lavorativo;
- f)** coordinamento dei diversi attori del processo educativo e formativo (genitori, docenti formatori, tutor aziendali, agenzie educative del territorio, etc.);
- g)** relazioni con imprese, Centri per l'Impiego, istituzioni, attori locali anche per l'inserimento lavorativo;

- h)** supporto personalizzato agli allievi;
- i)** progettazione e coordinamento di percorsi individualizzati e di azioni rivolte al recupero della dispersione e al successo formativo.

ARTICOLO 29

CREDENZIALI DELLA DOCENZA PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D'ISTRUZIONE

1. Le figure professionali incaricate della docenza per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione devono possedere i seguenti requisiti minimi, alternativi tra loro:

- a) abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore;**
- b) diploma di laurea inerente l'area di competenza con almeno un anno di esperienza professionale** in settore congruente con la specifica tipologia di docenza affidata;
- c) diploma di scuola secondaria superiore con almeno 5 cinque anni di esperienza professionale** in settore congruente con la specifica tipologia di docenza affidata.

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta *specificata esperienza biennale* in tale ambito.

3. Lo svolgimento delle funzioni di docenza devono essere assicurate, in rapporto alla durata dell'attività e delle azioni preliminari e successive, mediante contratto di lavoro nelle forme consentite dalla Legge, con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale se personale dipendente.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Il possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali incaricate della docenza è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso dei *dossier* individuali degli incaricati delle funzioni sottoscritti dai medesimi.

6. Ulteriori requisiti e credenziali possono essere specificati negli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti di attività formative.

Comma 2.

Per le utenze speciali si rinvia alla nota esplicativa dell'art. 6

Comma 3.

Da sottolineare il CCNL applicabile al personale docente che, se assunto con rapporto di lavoro dipendente, deve essere quello degli operatori della formazione professionale.

Comma 4.

Come per le precedenti disposizioni, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché agli incaricati della docenza cui è dedicato l'articolo.

Comma 5.

Per la verifica delle credenziali si rinvia alla prima parte della nota esplicativa all'art. 17.

ARTICOLO 30

CREDENZIALI DEL TUTORING PER LA MACROTIPOLOGIA OBBLIGO FORMATIVO-OBBLIGO D'ISTRUZIONE

1. Le figure professionali incaricate dell'orientamento e/o del tutoring per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo d'istruzione devono possedere i seguenti requisiti minimi, alternativi tra loro:

- a) **diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale ed un anno di esperienza** nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, dell'orientamento, della gestione delle dinamiche di gruppo.
- b) **diploma di laurea triennale e due anni di esperienza** nell'ambito delle metodologie dell'apprendimento, dell'orientamento, della gestione delle dinamiche di gruppo;
- c) **Titolo di studio secondario superiore e cinque anni di esperienza** lavorativa nel sistema di istruzione e/o della Formazione Professionale;

2. Qualora le attività del soggetto accreditando siano rivolte anche ad **Utenze Speciali** è richiesta specificata esperienza biennale in tale ambito.

3. Lo svolgimento delle funzioni di *tutoring* devono essere assicurate in maniera continuata con rapporto lavoro, nelle forme consentite dalla legge, di durata **non inferiore a trentasei mesi** con applicazione del C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale. Il tempo dedicato alla funzione non può essere inferiore al 40% della quota oraria annua stabilita dal C.C.N.L. della Formazione Professionale.

4. In accordo con quanto previsto dall'art. 61 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, l'incarico di Direttore può essere regolamentato anche per mezzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa qualora l'incaricato sia componente degli organi di amministrazione e controllo e/o partecipante a collegi e commissioni del medesimo soggetto giuridico che ha richiesto l'accreditamento, nonché percettore di pensione di vecchiaia che non potranno svolgere siffatta funzione nei primi cinque anni immediatamente successivi al pensionamento.

5. Deve essere prevista la presenza di almeno un tutor per percorso formativo attivato.

7. Il possesso dei requisiti richiesti per le figure professionali incaricate delle funzioni di orientamento e *tutoring* è attestato allegando, all'istanza di accreditamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso dei *dossier* individuali degli incaricati delle funzioni sottoscritti dai medesimi.

8. Ulteriori requisiti e credenziali possono essere specificati negli avvisi pubblici per la presentazione dei progetti di attività formative.

Comma 2.

Per le utenze speciali si rinvia alla nota esplicativa dell'art. 6

Comma 3.

Da sottolineare il CCNL applicabile ai tutor che, se assunto con rapporto di lavoro dipendente, deve essere quello degli operatori della formazione professionale.

Comma 4.

Come per le precedenti disposizioni, si rappresenta il refuso riscontrato nel comma 4, laddove per mero errore materiale è rimasto il riferimento alla figura del Direttore anziché agli incaricati del tutoring cui è dedicato l'articolo.

Comma 5.

Per la verifica delle credenziali si rinvia alla prima parte della nota esplicativa all'art. 17.

ARTICOLO 31
CRITERIO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA
NELLE ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE REALIZZATE

1. Il criterio “**Efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate**” ha lo scopo di garantire la capacità del soggetto di realizzare attività di formazione e/o di orientamento con buona qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre gli impatti socio-economici desiderati.

2. Il criterio di cui al presente articolo è specificato sia per la formazione che per l'orientamento e si compone dei seguenti requisiti:

- **Livello di abbandono**

a) il numero di ore degli utenti rendicontati deve essere almeno pari al 70% del numero di ore degli utenti approvati da progetto sia nell'obbligo formativo, nell'obbligo d'istruzione, nella formazione continua e formazione superiore, sia nell'ambito dell'orientamento.

b) relativamente alla macrotipologia *obbligo formativo-obbligo d'istruzione, formazione continua/formazione superiore e per l'orientamento*, il numero dei discenti al termine (maggiorato del numero degli utenti che sono passati ad altri canali dell'istruzione/formazione o che hanno trovato un'occupazione) deve **essere almeno pari al 70%** del numero degli utenti inizialmente autorizzati.

- **Efficienza progettuale**

a) sia per le attività formative sia per l'orientamento, il costo totale rendicontato deve essere **non inferiore all'80%** del costo totale approvato.

- **Successo formativo**

a) il numero di allievi che hanno conseguito l'attestato/qualifica non deve essere inferiore al 90% del numero degli allievi che hanno terminato il corso.

b) il livello di soddisfazione degli utenti al termine del corso di formazione deve essere espresso in termini positivi da almeno il 90% del numero degli allievi che hanno terminato il corso.

3. Ciascun requisito va calcolato con riferimento alle attività concluse nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento.

4. Si considera conclusa l'attività formativa e/o di orientamento per la quale il soggetto attuatore ha presentato al Dipartimento regionale competente in materia di formazione il relativo rendiconto.

5. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare annualmente gli indici di efficacia ed efficienza e di soddisfazione dell'utenza.

6. I requisiti di efficacia/efficienza non sono applicabili agli Organismi di nuova costituzione, né ai soggetti che richiedono l'accreditamento provvisorio (cfr. art. 8 comma 3).

Allo scopo di dimostrare nella fase di verifica i livelli di efficacia ed efficienza, i medesimi soggetti sono tenuti a compilare le apposite schede predisposte dalla Regione Abruzzo (**disponibili sul sito internet <http://www.regione.abruzzo.it>**) e riportanti le informazioni relative ai percorsi formativi, orientativi e lavorativi dei partecipanti alle attività di formazione e/o orientamento svolte l'anno precedente (Allegato F).

7. Gli Organismi di Formazione accreditati devono avere una dotazione hardware e degli applicativi software adeguati alle funzioni da svolgere.

E' necessario un aggiornamento periodico, almeno triennale, dell'hardware e/o del/dei software da dimostrare attraverso presentazione di idonea documentazione.

Comma 3.

Rispetto agli interventi formativi riconosciuti ai sensi della L.R. n. 111/95 o finanziati con fondi pubblici, gli indici di efficacia ed efficienza devono essere conseguiti e comunicati annualmente, in sede di Mantenimento, in relazione ai progetti formativi conclusi nell'annualità oggetto di osservazione; il mancato raggiungimento degli stessi dà luogo ad una o più delle fattispecie disciplinate dall'art. 50, lettere b), c), d), e) f).

Il comma 3 fa riferimento esclusivamente all'ipotesi in cui il soggetto accreditando opti direttamente per il regime definitivo: in tal caso poiché è tenuto a certificare il rispetto dei requisiti di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate, la norma pone il limite temporale di tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accreditamento.

Mentre l'accREDITAMENTO definitivo richiesto a seguito di un regime iniziale provvisorio necessita del rispetto degli indici di efficacia ed efficienza limitatamente all'attività formativa realizzata all'interno del biennio di accREDITAMENTO provvisorio.

Comma 7

In relazione al comma 7 si tiene a precisare che, come si evince dall'allegato F alla Disciplina, l'aggiornamento periodico, almeno triennale, dell'hardware e/o software costituisce anch'esso un indice di efficacia ed efficienza da osservare sebbene il limite temporale di riferimento può essere rappresentato dal triennio.

ARTICOLO 32

CRITERIO DELLE INTERRELAZIONI MATURE CON IL SISTEMA SOCIALE E PRODUTTIVO PRESENTE SUL TERRITORIO

1. Il criterio "**Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio**" deve garantire il radicamento sul territorio del soggetto accreditando.

2. A tal fine i soggetti accreditati e accreditandi, devono dimostrare di aver attivato negli ultimi due anni:

a) forme di relazione con gli attori del sistema attraverso attività, scambi informativi, risorse umane dedicate o altre forme di cooperazione con almeno uno dei seguenti attori:

- per la macrotipologia **obbligo formativo e obbligo di istruzione**: istituzioni scolastiche e altri organismi di formazione;
- per la macrotipologia **formazione superiore**: università, aziende, centri di ricerca, etc.;
- per la macrotipologia **formazione continua**: aziende, associazioni datoriali e parti sociali;

per le "**utenze speciali**": servizi sociali, associazioni di volontariato, terzo settore.

b) forme di relazione con soggetti appartenenti al mondo produttivo, finalizzate ad una lettura ed ascolto del territorio regionale o di contesti locali più ristretti, per l'individuazione delle esigenze e delle necessità formative espresse dall'andamento/evoluzione del mercato del lavoro.

3. Le interrelazioni attivate o implementate vanno dimostrate attraverso un documento descrittivo biennale adeguatamente supportato da evidenze documentali (ad es., il protocollo d'intesa, convenzione, progettazione formativa e di percorsi curriculari, promozione formazione d'aula, tutoraggio, *stage*, orientamento).

4. Non sono obbligate a dimostrare il possesso del criterio delle “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” le università statali, qualora richiedano l’accreditamento per l’orientamento e/o la formazione superiore.

5. Non sono, altresì, tenuti a dimostrare i requisiti relativi al criterio “Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio” i “centri di formazione pubblici”.

[Si rinvia alla nota esplicativa all’art. 8, comma 2.](#)

CAPO IV

CRITERI D’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI FORMATIVE

ARTICOLO 33

INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE D’INDIRIZZO E DEI REQUISITI D’ACCREDITAMENTO DELLE SEDI OPERATIVE

1. Al fine di garantire l’adeguatezza delle condizioni strutturali e logistiche, sia nei confronti degli utenti dei servizi di formazione, sia di coloro che operano nell’ambito delle strutture formative sono determinati specifici requisiti e linee di indirizzo che individuano le sedi operative da accreditare.

2. Requisiti e linee di indirizzo differenti sono richiesti sia in base alla macrotipologia di accreditamento che in base ai destinatari dell’attività formativa/orientativa.

3. Le linee di indirizzo sono relative a:

- disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi ed attrezzature;
- fruibilità dei locali;
- destinazione d’uso dei locali, che deve essere coerente con le funzioni didattica, amministrativa e segretariale.

4. I requisiti che devono essere soddisfatti da ogni singola sede operativa da accreditare riprendono la normativa nazionale in materia di:

- sicurezza delle strutture;
- abbattimento e superamento delle barriere architettoniche;
- rintracciabilità e visibilità dei locali.

Articolo 34

Disponibilità e fruibilità dei locali adibiti a sede operativa

1. Le sedi operative da accreditare devono essere composte da unità immobiliari, localizzate nel **territorio della Regione Abruzzo**, disponibili in modo **esclusivo** da parte del soggetto richiedente, in base a un titolo giuridico (proprietà o locazione o comodato) debitamente registrato idoneo a comprovarne la proprietà e/o il possesso per almeno il **triennio** successivo alla data di presentazione della domanda d’accreditamento, nelle quali svolgere attività formative e/o d’orientamento, ivi assicurandovi, al contempo, le relative funzioni amministrative. Al contratto di cui sopra occorre allegare copia del modello F23 comprovante il pagamento della tassa di registro.

2. Coloro che intendano accreditarsi anche per le attività di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), della presente disciplina, devono, altresì, dimostrare l’utilizzo esclusivo delle

utenze relative, sia agli strumenti di comunicazione (telefono, fax, internet), sia ai servizi generali della sede operativa (es. contratti di somministrazione energia elettrica), mediante un documento attestante la disponibilità e l'intestazione di siffatte utenze. Da ciò consegue che nella medesima sede operativa non possono coesistere due o più enti accreditati.

3. Una singola sede operativa può essere composta anche da più unità immobiliari distinte, purché, al fine di assicurare la fruizione unitaria dei servizi, le stesse non distino l'una dall'altra **più di cento metri in linea d'aria** e ciascuna unità possenga le caratteristiche di accessibilità per ogni categoria di utenti.

4. L'uso esclusivo della sede operativa da parte del soggetto accreditato è derogata dalle specifiche norme dettate in tema di Sedi Complementari di cui al successivo art. 35 del presente disciplinare.

5. Per i centri di formazione pubblici, il contratto di cui al precedente comma 1, può essere sostituito da apposita dichiarazione del dirigente di settore attestante la disponibilità della struttura da adibire a Sede Operativa.

6. Per gli Istituti scolastici pubblici/Università, il contratto di cui al precedente comma 1, può essere sostituito da apposita dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante pro-tempore dell'ente proprietario dei locali, di concessione della struttura per le attività di formazione professionale e/o orientamento.

7. In parziale deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 4, i soggetti accreditandi che utilizzano locali di proprietà di organismi di diritto pubblico devono, nel caso in cui tali organismi di diritto pubblico non stipulino contratti di locazione di durata triennale, presentare copia dei relativi contratti di locazione, anche se di durata inferiore.

Comma 2.

Coerentemente con la nota esplicativa riferita all'art. 4 -Comma 3 a) – si conferma che con il rilascio dell'accreditamento regionale l'organismo viene abilitato a presentare e realizzare progetti formativi sia finanziati con risorse pubbliche (art. 2, comma 1, lett. a), sia riconosciuti ai sensi della L.R. n. 111 del 17/05/1995 (art. 2, comma 1, lett. b) e, pertanto, il riferimento nel comma 2 ad un accreditamento "anche" per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) è improprio. Ne consegue che tutti coloro che intendono accreditarsi devono dimostrare l'utilizzo esclusivo delle utenze relative agli strumenti di comunicazione e ai servizi generali della sede operativa, mediante un documento attestante la disponibilità e l'intestazione di siffatte utenze.

L'uso esclusivo può essere dimostrato anche attraverso contratti di services in luogo delle intestazioni delle utenze. In tal caso il contratto di services deve specificare voce per voce (affitto locali, utenze, utilizzo attrezzature, ecc.) il relativo costo.

ARTICOLO 35

Sedi ed aule/laboratori complementari

1. I soggetti giuridici titolari di sedi operative accreditate ai sensi del presente disciplinare possono ampliare, in via transitoria, la propria disponibilità di sedi operative e/o di aule/laboratori per l'attuazione di interventi formativi e/o di orientamento alle seguenti condizioni vincolanti:

- a)** il soggetto giuridico titolare di sede accreditata che intenda concedere in uso la stessa, ovvero aule/laboratori, deve essere nelle condizioni di legge di cedere a terzi l'uso dei locali ove è essa ubicata, avendone piena disponibilità e facoltà;
- b)** l'accordo tra soggetto concedente e soggetto utilizzatore deve essere redatto in forma scritta esclusivamente secondo lo schema di convenzione d'uso allegata (Allegato "B")

c) l'accordo di utilizzo deve essere di tipo esclusivo per il periodo interessato o per le singole giornate formative/fasce orarie dedicate all'erogazione dell'attività didattica e/o laboratoriale. Il concedente si impegna, conseguentemente, a non svolgere alcuna attività nella propria sede operativa o aula/laboratorio e a non sottoscrivere accordi con altri soggetti, consentendo, quindi, l'utilizzo esclusivamente al soggetto con il quale sia stata stipulata la convenzione d'uso di cui alla precedente lett. b);

d) il soggetto concedente titolare di sede operativa accreditata di dimensioni maggiori rispetto a quelle previste dai requisiti minimi, può concedere in uso tale sede accreditata a più soggetti utilizzatori, fermo restando che ciascuna quota parte della struttura deve rispecchiare i parametri minimi per l'accreditamento e può essere concessa in uso ad un solo soggetto.

Per il periodo interessato o per le singole giornate formative/fasce orarie il concedente si impegna a non svolgere alcuna attività nelle porzioni di sede concesse a terzi soggetti;

e) il soggetto utilizzatore di sedi o aule/laboratori complementari deve assicurare, per tutto il periodo di svolgimento delle attività il presidio delle funzioni così come richiesto dalla normativa di cui al presente disciplinare;

f) nell'ipotesi in cui presso la sede, o aula/laboratorio, da concedere in uso ad altro soggetto siano in corso di attuazione interventi, la convenzione d'uso, a pena di nullità, non può avere decorrenza anteriore a quella della comunicazione di conclusione e di avvenuto svolgimento degli eventuali esami finali, se previsti;

g) la sede operativa, o aula/laboratorio, concessi in uso dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'attuazione dell'intervento dichiarato nella convenzione d'uso dal soggetto che

ne richiede l'utilizzo;

h) l'efficacia della convenzione d'uso deve essere almeno pari alla durata delle attività

da svolgere indicate in essa. La durata di tali attività si computa dalla data di comunicazione di inizio di esse alla data di invio della comunicazione di conclusione e di avvenuto svolgimento degli eventuali esami finali, se previsti;

i) i soggetti che intendano candidare progetti per la cui attuazione si prefiggano di utilizzare sedi o aule/laboratori complementari devono allegare, a pena di inammissibilità, in sede di presentazione del progetto ai fini della partecipazione ai relativi avvisi di interesse, una dichiarazione che individui esattamente la sede, o aula/laboratorio complementare, sottoscritta congiuntamente al soggetto che ne promette l'utilizzabilità conforme all'unito Allegato "B/bis". La mancata sottoscrizione di una convenzione conforme a quanto previsto dall'Allegato "B" diretta all'utilizzo della sede, o aula/ laboratorio, complementare, come sopra indicata è causa di revoca automatica dell'affidamento. Gli Avvisi dettano le condizioni procedurali e documentali per la presentazione e la valutazione della documentazione a tal fine necessaria.

2. I soggetti giuridici titolari di sedi operative accreditate possono ampliare, in via transitoria, la propria disponibilità di laboratori per l'attuazione di interventi formativi anche mediante specifico accordo/convenzione con Istituti Scolastici Pubblici, organizzazioni o altri soggetti, istituzionali e non, purchè:

- detti laboratori abbiano gli annessi servizi igienici e i requisiti minimi previsti dal presente Disciplinare in materia di sicurezza, barriere architettoniche e dimensionamento così come previsto negli. artt. 36 e 37 del presente Disciplinare. Tali requisiti dovranno essere oggetto di perizia giurata da parte di un tecnico abilitato.

- L'accordo/convenzione di utilizzo deve essere in forma scritta e di tipo esclusivo per le giornate formative/fasce orarie stabilite e va redatto tenuto conto delle indicazioni contenute negli allegati B e/o B/bis.

Alla partenza del percorso formativo dovrà essere garantita la disponibilità del laboratorio mediante presentazione della convenzione/accordo e della prescritta perizia tecnica giurata.

Alla presentazione del progetto formativo, dovrà essere allegata una dichiarazione d'impegno all'acquisizione della disponibilità del laboratorio alla partenza del percorso formativo.

3. In casi eccezionali, supportati da idonea e adeguata motivazione, e previa autorizzazione della Regione Abruzzo, con apposito provvedimento di Giunta, è consentita agli Odf, per l'attuazione di interventi formativi e/o di orientamento, di ampliare, in via transitoria, la disponibilità anche delle aule didattiche mediante convenzione con Istituti Scolastici Pubblici o altre sedi istituzionali, nel rispetto delle modalità e dei requisiti descritti nel precedente punto 2.

Comma 1 lett. c)

Qualora l'accordo abbia per oggetto unicamente l'aula didattica e/o laboratoriale, l'esclusività per il periodo interessato e/o per le singole giornate formative/fasce orarie dedicate, necessita della previsione di un **calendario delle attività**, da allegare alla convenzione stessa, con l'esatta indicazione del periodo, delle ore e dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività didattica teorica e/o pratica.

Comma 2

Il disposto introduce un elemento innovativo particolarmente rilevante in quanto consente, **in via transitoria e limitatamente alle attività laboratoriali**, di ricorrere a soggetti non accreditati per l'utilizzo esclusivo di spazi/laboratori adibiti ad attività di tipo pratico e dotati delle attrezzature specifiche a queste finalizzate. E' un'ipotesi distinta da quella prevista nel comma 1 in quanto il laboratorio esterno alla sede operativa non appartiene ad una sede accreditata.

Presupposti imperativi per l'applicazione della fattispecie sono:

- il rispetto all'interno del laboratorio dei requisiti afferenti il DLGS 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. art. 37 della Disciplina regionale sull'Accreditamento - DGR n. 7/2018);
- l'accessibilità ai diversamente abili tramite il superamento/abbattimento delle barriere architettoniche (rif. art. 36, comma 4) DGR n. 7/2018);
- l'interruzione del ciclo di produzione nelle giornate, individuate nella convenzione, dedicate alla formazione pratica.

Quest'ultima condizione, sebbene non esplicitata, è imposta dalla imperante necessità di evitare qualsiasi forma di commistione fra attività formativa e attività produttiva e non viene meno nell'ipotesi in cui l'azienda disponga di due o più spazi/laboratori dotati di attrezzature e distinti fra loro a livello fisico e/o logistico. L'attività formativa al di fuori dai cicli di produzione è richiesta anche quando i laboratori afferiscono ad aree produttive diverse.

Ulteriore requisito attiene la forma scritta della convenzione fra le parti; al riguardo è intervenuta la **determina n. 60 del 08/05/2018** la quale ha approvato lo schema di "Scrittura privata di convenzione di service e domiciliazione", con espressa previsione della documentazione da allegare, disponibile sul sito istituzionale selfi.regione.abruzzo.it

La predisposizione di uno schema di convenzione comporta il superamento del comma 2 in esame laddove prevede che l'accordo/convenzione sia redatto tenuto conto delle indicazioni contenute negli allegati B e/o B/bis. Stante l'importanza della materia si è ritenuto di non fornire ai soggetti interessati delle mere indicazioni su cui redigere il con-

tratto, bensì di individuare tutti gli aspetti più significativi che devono essere necessariamente oggetto di contrattazione fra le parti.

Articolo 36

Adeguatezza dei locali arredi ed attrezzature, rintracciabilità e visibilità dei locali e destinazione d'uso della sede operativa

1. Ogni unità immobiliare adibita a sede operativa deve disporre di un set minimo di locali:

- a) spazi minimi per almeno **50 mq** di superficie al netto delle murature destinati alle **funzioni di governo** (direzione, amministrazione, segreteria, presidio dell'erogazione dei servizi e accoglienza dell'utenza), ai percorsi e ai servizi igienici. Tali spazi dovranno essere comunque commisurati al numero di lavoratori secondo la normativa vigente;
- b) spazi per la didattica, con le seguenti specificazioni, a seconda che si tratti di:

I) sede formativa:

- I.1) **un'aula didattica**, per un minimo di 24 mq al netto delle murature;
- I.2) **un'aula laboratorio**, per un minimo di 24 mq al netto delle murature;

II) sede orientativa:

- II.1) **un'aula**, per un minimo di **26 mq**, al netto delle murature, per la realizzazione di incontri e di seminari;
- II.2) **un ufficio** per colloqui individuali, di almeno **10 mq**, al netto delle murature;
- II.3) **un locale**, di almeno **10 mq**, al netto delle murature, per la consultazione di banche dati con una dotazione minima di 2 P.C. collegati ad Internet.

2. Le sedi orientative accreditate anche come sedi formative non hanno la necessità di soddisfare il punto II.1).

3. Il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo comunque almeno 2 mq di superficie utile per utente.

4. La sede operativa deve prevedere i relativi servizi igienici dimensionati, nel rispetto delle normative vigenti, in base al numero di partecipanti (comunque, non inferiore a quindici) per il quale si intende adibire gli spazi e, deve essere priva di barriere architettoniche, garantendo la piena accessibilità a soggetti svantaggiati.

5. Gli interventi formativi rivolti a detenuti possono essere svolti anche presso il luogo di detenzione.

6. La dotazione infrastrutturale minima della sede operativa deve prevedere:

- una linea telefonica di rete fissa ed un servizio fax;
- una connessione ad internet, un indirizzo e-mail ed un sito o una pagina web attivi ed accessibili in cui devono essere riportati i recapiti, anche telefonici, del soggetto accreditato e di un referente della struttura;
- almeno un P.C., una stampante ed uno scanner digitale per le attività amministrative e contabili;
- postazioni di lavoro nel n.ro minimo previsto (tavoli e sedie)
- lavagna

7. La disponibilità degli arredi e attrezzature, di cui al punto precedente, deve essere garantita a titolo di proprietà oppure *da*:

- contratto di affitto, oppure
- contratto di comodato

8. Con la comunicazione di avvio dell'attività formativa deve essere garantita la disponibilità delle attrezzature adeguate agli indirizzi formativi di settore in base alla classificazione I.S.F.O.L.- ORFEO mediante titolo di proprietà oppure:

- contratto di affitto, oppure
- contratto di comodato, oppure
- convenzione uso esclusivo

che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore.

9. Alla presentazione del progetto formativo alla Regione Abruzzo, dovrà essere allegata una dichiarazione d'impegno all'acquisizione della disponibilità, alla partenza del percorso formativo, di tutte le attrezzature adeguate all'indirizzo formativo di cui al progetto.

10. All'istanza di accreditamento dovrà essere allegata, secondo la modulistica contenuta nel presente disciplinare e le modalità previste in quest'ultima, cui si fa specifico rinvio:

- tutta la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti sopra elencati,
- la visura catastale dell'immobile oggetto di accreditamento, attestante la destinazione d'uso.

11. Tutte le caratteristiche di cui ai precedenti punti del presente articolo, saranno oggetto di apposita verifica in loco da parte dei soggetti incaricati dalla Regione Abruzzo.

Comma 3

Si rinvia alla nota esplicativa relativa al successivo articolo 37.

Commi 8. e 9.

La Disciplina approvata con D.G.R. n. 7/2018, oggetto della presente circolare esplicativa, è intervenuta a modificare, in modo significativo, un aspetto centrale del modello di accreditamento preesistente. La precedente Disciplina, di cui alla D.G.R. n. 247/2015, poneva a fondamento dell'accREDITAMENTO i sub settori economici ISFOL-ORFEO: infatti, nell'istanza di accREDITAMENTO andavano individuati i reali settori di intervento, corrispondenti ai codici ISFOL-ORFEO e per ogni settore economico era necessario dimostrare la dotazione di uno standard minimo di attrezzature finalizzato alla formazione pratica, che il soggetto dichiarava di possedere e il competente Ufficio regionale riscontrava tramite successiva verifica in loco. Anche al fine di ampliare la gamma dei servizi formativi offerti, rispetto a quello/i richiesto/i in sede di accREDITAMENTO, era necessario presentare istanza per il/i nuovo/i codice/i ISFOL-ORFEO con le conseguenti verifiche documentali ed in loco.

Con la vigente Disciplina l'organismo che intende accreditarsi deve dimostrare di saper organizzare ed erogare attività formativa e, quindi, di possedere l'insieme delle competenze, delle relazioni e degli spazi fisici in cui svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione del servizio.

I settori di intervento rispetto ai quali attivare i corsi di formazione professionale non rilevano ai fini dell'accREDITAMENTO e, pertanto, in detta sede non occorre individuare i sub settori economici ISFOL-ORFEO, né occorre dimostrare di avere la disponibilità delle corrispondenti attrezzature e di un laboratorio "attrezzato".

In proposito intervengono i commi 8 e 9 i quali vanno ad individuare il momento nel quale l'organismo, già accreditato, è chiamato a provare sia la disponibilità delle attrezzature in base alla classificazione I.S.F.O.L.- ORFEO, sia la rispondenza del laboratorio, adeguatamente attrezzato, alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Detto momento viene fissato nella fase immediatamente precedente all'avvio dell'attività formativa, previa dichiarazione di impegno, in sede di presentazione del progetto, all'acquisizione della disponibilità delle attrezzature prima dell'attivazione del percorso formativo.

L'idoneità del laboratorio a ricevere, nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza, le attrezzature necessarie al percorso formativo da mettere in campo, viene assicurata mediante la redazione di **una perizia sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato**.

In proposito si rinvia alla nota relativa al successivo art. 37 per affermare che il tecnico nel predisporre la perizia richiesta è tenuto a stabilire la capienza massima del laboratorio e, quindi, il numero complessivo di allievi che lo stesso può contenere in considerazione delle normative vigenti in materia di sicurezza (normativa antincendio; sismica; misure edilizie locali; normativa di settore, ecc.) e tenuto conto del limite di almeno 2 mq per utenza di cui al comma 3 dell'articolo in esame.

Al riguardo si precisa che con **D.G.R. n. 362 del 04/06/2018** è stata approvata una **nuova versione del comma 8**, opportunamente integrata, in quanto il testo originario, di cui alla D.G.R. n. 7/2018, collegava al momento dell'avvio delle attività formative unicamente la disponibilità delle attrezzature e non anche di un laboratorio "attrezzato", che, pertanto, in netta contrapposizione con l'innovazione introdotta, continuava ad essere oggetto di dimostrazione e verifica in fase di accreditamento.

Con un intervento ad hoc, attuato tramite la citata D.G.R., si è, quindi, proceduto ad eliminare detta discrasia integrando il comma 8 dell'articolo in esame nella versione sotto riportata e modificando l'allegato C BIS "Scheda sede operativa" al fine di adeguarlo alla nuova previsione.

8. Con la comunicazione di avvio dell'attività formativa:

deve essere garantita la disponibilità delle attrezzature adeguate agli indirizzi formativi di settore in base alla classificazione ISFOL ORFEO mediante titolo di proprietà oppure da

- . contratto di affitto, oppure**
- . contratto di comodato, oppure**
- . convenzione uso esclusivo**

che riporti almeno la descrizione del/dei beni e i dati identificativi del fornitore; deve essere presentata "copia della perizia attestante la rispondenza del laboratorio, adeguatamente attrezzato, alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato".

Articolo 37

Requisiti delle strutture

- **Sicurezza**

1. In base alle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica per ogni sede operativa dovrà essere presentata:

- a)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti il possesso del documento di valutazione dei rischi, ovvero, autocertificazione del legale rappresentante in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81 e dall'art. 28, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81;
- b)** copia dell'Attestato di frequenza del corso rilasciato al R.S.P.P. conformemente a quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 4, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81;
- c)** copia dell'Attestato di frequenza del corso rilasciato al R.S.P.P. conformemente a quanto previsto dall'art. 34, commi 2 e 3, D.Lgs., 09-04-

- 2008, nr. 81, nel caso di svolgimento della carica da parte dello stesso datore di lavoro;
- d)** copia dell'Attestato di frequenza al corso rilasciato agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81 e dall'art. 28, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81;
 - e)** copia dell'Attestato di frequenza al corso per addetti alla gestione delle emergenze antincendio ai sensi dell'art. 7, D.M., 10-03-1998 e ss.mm.ii.;
 - f)** copia dell'Attestato di frequenza al corso per addetti al pronto soccorso ai sensi del D.M., nr. 388/03 e ss.mm.ii.;
 - g)** copia dell'Attestato di frequenza al corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza conformemente a quanto previsto dall'art. 48, comma 7, D.Lgs., 09-04-2008, nr. 81;
 - h)** copia del C.P.I. valido, ovvero per attività non soggette a C.P.I., copia della perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, ovvero, nelle more del rilascio del certificato, dichiarazione del legale rappresentante redatta ai sensi del D.P.R. nr. 37/98 e ss.mm.ii.;
 - i)** per gli enti locali di cui al D.Lgs., 18-085-2000, nr. 267, copia della perizia firmata dal Dirigente capo dell'Ufficio Tecnico, che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente;
 - j)** per le Istituzioni scolastiche ed universitarie, in sostituzione del C.P.I. e fino al 31-12-2009, è sufficiente copia della documentazione presentata, da parte del legale rappresentante pro-tempore, al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco inerente il progetto di adeguamento per l'acquisizione del relativo parere di conformità;
 - k)** copia della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ai sensi della Legge, nr. 46/90 e ss.mm.ii. e del D.P.R., nr. 380/01 e ss.mm.ii. rilasciata dalla ditta installatrice;
 - l)** copia della denuncia dell'Impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche all'ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalle norme vigenti all'atto della messa in esercizio degli impianti stessi, ovvero, copia del modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità inviata, ai sensi della normativa vigente (cfr., D.P.R., nr. 462/01 e ss.mm.ii.) dal datore di lavoro all'ISPESL ed all'A.S.L. o altra istituzione territorialmente competente con allegata ricevuta A/R o data e numero di protocollo in entrata agli enti di cui sopra;
 - m)** copia del verbale di verifica periodica dell'impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall'A.S.L., o da Ente accreditato, qualora siano stati superati i termini di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R., nr. 462/01 e ss.mm.ii., ovvero, per le "strutture autoprotette", copia della perizia di valutazione del rischio (norme CEI EN 62305-1/4) della struttura di fulminazione diretta ed indiretta, rilasciata da tecnico iscritto all'Albo Professionale o, per gli enti locali di cui al D.Lgs., 18-08-2000, nr. 267, dal Dirigente Capo dell'Ufficio Tecnico;
 - n)** copia del verbale di verifica periodica, da parte della A.S.L. o di altro Ente accreditato, degli impianti ascensori, ovvero dichiarazione che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'impianto ascensore;

- o) copia del contratto di manutenzione per gli estintori, stipulato con ditta autorizzata;
- p) copia del certificato di staticità ed agibilità incondizionata ad uso scolastico o formativo dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza, ovvero, copia della perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o, per gli enti locali di cui al D.Lgs. 18-08-2000, nr. 267, dal Dirigente capo dell'Ufficio Tecnico;
- q) dichiarazione del legale rappresentante pro-tempore che attesta la denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l'utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell'impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso attrezzata, nonché l'impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all'interno della Sede Operativa.

2. Con riferimento agli Istituti scolastici si rimanda alle deroghe eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

- **Barriere architettoniche**

Ciascuna sede accreditata deve rispettare la normativa vigente in materia di abbattimento/superamento delle barriere architettoniche attraverso la presenza di rampe, ascensori e/o montacarichi, ecc. in relazione a quanto previsto nella sopra richiamata normativa al fine di garantire la piena accessibilità a soggetti svantaggiati.

- **Rintracciabilità e visibilità dei locali**

Ai fini della rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell'utenza la sede operativa deve prevedere i relativi servizi igienici dimensionati, nel rispetto delle normative vigenti, in base al numero di partecipanti (comunque, non inferiore a dodici) per il quale si intende adibire gli spazi.

3. All'istanza di accreditamento dovrà essere allegata, secondo la modulistica contenuta nel presente disciplinare e le modalità previste in quest'ultima, cui si fa specifico rinvio, tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto nei diversi punti di cui al comma 1 del presente articolo (Allegato C bis).

4. Tutte le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo, saranno oggetto di apposita verifica in loco da parte dei soggetti incaricati dalla Regione Abruzzo.

Il rispetto delle “vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica” è requisito fondante per l'accredimento della sede operativa deputata allo svolgimento dell'attività formativa. Resta inteso che **per “sicurezza” si intende tutta la normativa vigente in materia (sicurezza sul lavoro di cui alla legge n. 81/2008; normativa antincendio; sismica; misure edilizie locali; normativa di settore, e quant'altro non specificamente riportato).**

A tal fine la disposizione in esame riporta un'elencazione della documentazione atta a garantire la sussistenza di detto requisito. Analoga elencazione, ulteriormente integrata, è riportata nell'allegato “C Bis” denominato “Scheda Sede Operativa” che il soggetto accreditando è tenuto a produrre unitamente ai documenti in esso indicati ai fini dell'accredimento della sede operativa.

In merito alla sicurezza, è opportuno il richiamo al **comma 3 dell'art. 36** il quale prevede espressamente che per la singola aula:

- debba essere calcolato il numero massimo di partecipanti;

- detto calcolo vada “determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza”, fermo restando il limite di almeno 2 mq di superficie utile per utente.

Questo comporta che nella *Copia della planimetria che l'organismo è tenuto a produrre, con specifica evidenza dei locali della sede operativa oggetto di accreditamento, sottoscritta ed asseverata con giuramento da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale* (rif. Punto 25 allegato “C-Bis”), il tecnico nel definire “la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale” con indicazione della “destinazione dei vani, la collocazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio” deve stabilire anche la capienza massima dell'aula e, quindi, il numero complessivo di allievi che l'aula può contenere in considerazione delle normative vigenti in materia di sicurezza (normativa antincendio; sismica; misure edilizie locali; normativa di settore, ecc.) e tenuto conto del limite sopra richiamato di almeno 2 mq per utenza.

La norma in esame deve essere, quindi, letta in correlazione con il citato art. 36.

E' evidente, altresì, che ai fini della capienza entrano in gioco altre variabili dipendenti come il numero e la tipologia degli arredi/attrezzature che insistono nell'aula, la conformazione dell'aula stessa, nonché altri elementi che, ovviamente, dovranno essere oggetto di attenta disamina tecnica.

Conseguentemente il soggetto accreditato per l'attivazione di un corso di formazione professionale, al fine di garantire il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza, non può non tener conto della capienza massima stabilita dal tecnico abilitato tramite perizia asseverata con giuramento. **Al riguardo si tiene a precisare che nel concetto di utenze vi rientrano anche il personale docente e gli incaricati di tutoring.**

Per il laboratorio da utilizzare ai fini dello svolgimento della formazione pratica vanno fatte, ovviamente, le stesse considerazioni di cui sopra: nel concetto di “aula” cui fa riferimento l'art. 36, comma 3, è ricompreso sia l'aula didattica, sia l'aula laboratorio.

Occorre, comunque, precisare che in sede di istanza di accreditamento il rispetto della normativa sulla sicurezza, con conseguente definizione della capienza massima, ha rilevanza unicamente per l'aula didattica; per il laboratorio i medesimi requisiti vanno dimostrati in un successivo momento (rif. art. 36).

Al riguardo, come ampiamente riportato nella nota esplicativa al precedente art. 36, per ragioni connesse ad una diversa impostazione dell'attuale Disciplina rispetto alla precedente, con **D.G.R. n. 362 del 04/06/2018** si è disposto che una **“copia della perizia attestante la rispondenza del laboratorio, adeguatamente attrezzato, alle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato”** venga prodotta con “la comunicazione di avvio dell'attività formativa” e non in sede di accreditamento.

Resta inteso, quindi, che nella perizia relativa al laboratorio, propedeutica all'attivazione del corso, il tecnico abilitato, tenuto conto delle considerazioni sopra riportate, dovrà indicare la capienza massima di fruitori che lo stesso potrà contenere tenuto conto del limite di 2 mq per utente.

Rispetto alla tematica della sicurezza correlata al numero di utenti, un ultimo richiamo va fatto all'art. 35, comma 2, che prevede per gli organismi titolari di sedi accreditate, la possibilità di ampliare, in via transitoria, la propria disponibilità di laboratori anche mediante specifico accordo/convenzione con soggetti non accreditati (Istituti Scolastici pubblici, organizzazioni o altri soggetti, istituzionali e non), purchè “detti laboratori abbiano gli annessi servizi igienici e i requisiti minimi previsti dal presente Disciplinare in materia di sicurezza, barriere architettoniche e dimensionamento così come previsto negli. artt. 36 e 37 del presente Disciplinare. Tali requisiti dovranno essere oggetto di perizia giurata da parte di

un tecnico abilitato”.

Resta inteso che anche quando ricorrono gli estremi di quest’ultima fattispecie, il tecnico abilitato nella predisposizione della perizia è tenuto a specificare la capienza numerica del laboratorio esterno all’organismo.

Gli Organismi di formazione già accreditati e regolarmente iscritti all’Albo regionale degli OdF sono tenuti ad adeguarsi a quanto sopra riportato, come segue:

- **RISPETTO ALL’AULA DIDATTICA mediante presentazione entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo della presente Circolare esplicativa, di una perizia asseverata con giuramento da parte di un tecnico di fiducia abilitato che stabilisca la capienza massima dell’aula didattica e, quindi, il numero complessivo di allievi che la stessa può contenere in considerazione delle normative vigenti in materia di sicurezza (normativa antincendio; sismica; misure edilizie locali; normativa di settore, ecc.) e tenuto conto del limite sopra richiamato di almeno 2 mq per utenza;**
- **RISPETTO AL LABORATORIO adeguatamente attrezzato, sia esso interno o esterno alla sede accreditata, ANALOGA PERIZIA a quella sopra descritta va presentata prima dell’avvio del percorso formativo (rif. art. 36, comma 8 così come riformulato con DGR n. 362/2018, nonché, per i laboratori esterni, art. 35, comma 2). Si precisa che per i corsi riconosciuti di cui all’art. 15 della LR 111/95, detta perizia dovrà essere prodotta in relazione all’avvio attività della nuova edizione del corso autorizzato.**

Comma 2.

La sezione “Rintracciabilità e visibilità dei locali” del comma 2 è palesemente un refuso. La disposizione è immutata rispetto alla precedente Disciplina benchè, nell’ambito del contesto normativo, ha una diversa collocazione (DGR n. 247/2015 rif. art. 43, comma 6 lett. a). Di seguito si riporta la stesura corretta:

- **“Rintracciabilità e visibilità dei locali**

Ai fini della rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell’utenza la sede operativa deve prevedere: apposita segnaletica (targa), in spazio visibile all’utenza, riportante la denominazione del soggetto, eventuale logo, recapiti telefonici, orario di apertura al pubblico e il provvedimento regionale di accreditamento con gli estremi (numero del provvedimento, data di rilascio, tipologia di accreditamento).

TITOLO II NORME PROCEDURALI

CAPO I PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO

ARTICOLO 38 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

1. Possono presentare domanda d’accREDITAMENTO tutti i soggetti indicati al precedente art. 4 del presente disciplinare.

2. È abilitato alla presentazione dell'istanza unicamente il legale rappresentate *pro tempore* del soggetto che intende accreditarsi. I soggetti aventi natura pubblica sono abilitati a presentare l'istanza tramite i loro Dirigenti/Direttori *pro tempore* competenti.

3. La domanda di accreditamento, formulata in conformità alla modulistica unita al presente disciplinare (Allegati "C" e "C-bis"), dovrà essere inviata alla **Regione Abruzzo** esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo dpg008@pec.regione.abruzzo.it

5. Ogni singola pagina della domanda di accreditamento dovrà essere numerata progressivamente e riportare timbro e firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

6. Nella domanda occorre specificare la macrotipologia di accreditamento richiesta e, per coloro che presentano domanda di accreditamento per la macrotipologia **Obbligo Formativo-Obbligo d'Istruzione**, il volume di affari globale relativo alla attività formativa annuale.

7. Laddove la richiesta di accreditamento sia rivolta anche ad **Utenze Speciali** deve essere indicata la categoria per la quale si intende candidare la sede operativa.

8. Il legale rappresentante *pro tempore* del soggetto giuridico che avanza istanza di accreditamento è tenuto a prestare esplicito consenso al trattamento dei dati personali ed esplicito consenso all'espletamento delle verifiche in loco, secondo le modalità che la Regione Abruzzo ritiene di adottare, presso i locali oggetto d'accredimento.

9. La richiesta di concessione del provvedimento d'accredimento può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno solare.

10. Le istanze d'accredimento che perverranno in difformità con quanto previsto dai precedenti commi si riterranno non ricevibili.

11. In caso di rigetto della domanda, avvenuto a seguito di istruttoria documentale o di verifica in loco, l'organismo formativo non può presentare una nuova istanza prima di tre mesi dal provvedimento di rigetto.

12. In caso in cui avvenga il rigetto della domanda per due volte consecutive, l'organismo non può presentare una nuova domanda prima di un anno dalla data del secondo provvedimento di rigetto.

13. L'irricevibilità dell'istanza di accreditamento non ha lo stesso valore giuridico del rigetto della stessa, in quanto non assume significato di sanzione; di conseguenza, non troveranno applicazione i precedenti commi 11 e 12.

14. Qualora un organismo, che non abbia ottenuto l'accredimento, pubblicizzi se stesso come organismo accreditato dalla Regione Abruzzo incorrerà nel divieto di presentare domanda di accreditamento nei tre anni successivi.

15. Sono sottoposti alla medesima previsione inibitoria di cui al precedente comma 13, i legali rappresentati *pro tempore* di persone giuridiche private ed i Dirigenti/Direttori competenti di persone giuridiche pubbliche che, pur essendo prive d'accredimento, pubblicizzino se stesse come organismi accreditati dalla Regione Abruzzo.

ARTICOLO 39

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Ciascuna istanza di accreditamento deve essere esaminata e definita secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. Il competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto, provvederà preliminarmente a valutare la ricevibilità dell'istanza di accreditamento, comunicando l'eventuale esito negativo, al soggetto interessato, nel termine di quindici giorni a far data dal ricevimento della stessa.

3. Le istanze ritenute non ricevibili potranno essere ritirate dal soggetto istante con richiesta formulata, da parte del legale rappresentante *pro tempore*, su apposito modello rinvenibile presso l'Ufficio incaricato del procedimento.

4. Le istanze ritenute ricevibili saranno ammesse, senza alcuna comunicazione in merito, alla successiva fase procedimentale.

5. Il rilascio dell'accreditamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti; sono a tal fine previsti un'istruttoria documentale ed un sopralluogo *in loco* (verifica).

ARTICOLO 40

ISTRUTTORIA DOCUMENTALE DELLE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO

1. All'istruttoria documentale delle istanze d'accreditamento provvede il competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto avvalendosi eventualmente anche di professionalità esterne all'uopo contrattualizzate.

2. L'istruttoria documentale si concluderà, nel termine massimo di trenta giorni a far data dal ricevimento dell'istanza, con la stesura di apposito verbale (Allegato "D") che determinerà l'*iter* della pratica in riferimento alla successiva fase procedimentale.

3. Nel caso in cui le risultanze del verbale di cui al precedente comma 2 determinino un esito negativo, il Servizio competente, con propria determinazione dirigenziale, dichiarerà il rigetto dell'istanza di accreditamento entro il termine di **dieci giorni** a partire dalla data riportata nel verbale di cui al precedente comma 2.

4. Nel caso in cui le risultanze del verbale di cui al precedente comma 2 determinino un esito positivo, il Servizio competente provvederà a convocare gli addetti preposti agli verifiche *in loco*, mettendo a disposizione dei medesimi, per i successivi adempimenti di competenza, copia del suddetto verbale e la documentazione contenuta nell'istanza di accreditamento.

ARTICOLO 41

VERIFICA IN LOCO

1. L'attività di verifica *in loco* sarà garantita dal competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, per mezzo dell'Ufficio a ciò preposto avvalendosi eventualmente anche di professionalità esterne all'uopo contrattualizzate, in particolare:

a) nr. 01 laureato in giurisprudenza con esperienze in materia di diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto comunitario e/o diritto amministrativo, evincibili dal relativo *curriculum vitae*;

b) nr. 01 laureato in economia e commercio con esperienze in materia di diritto tributario, contabilità analitica per centri di costo con particolare riferimento alla normativa comunitaria, e/o in materia di gestione e rendicontazione dei fondi strutturali comunitari (F.S.E. – F.E.S.R.), evincibili dal relativo *curriculum vitae*;

c) nr. 01 laureato in ingegneria con esperienze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, evincibili dal relativo *curriculum vitae*.

2. In virtù del valore endoprocedimentale riconosciuto alla verifica *in loco*, i professionisti di cui al precedente comma 1 devono essere in situazioni personali di assoluta non incompatibilità con i fini istituzionali e gli interessi della Regione Abruzzo.

ARTICOLO 42

PROCEDIMENTO DI VERIFICA *IN LOCO*

1. Relativamente al procedimento di verifica *in loco* La Regione Abruzzo comunica per iscritto a ciascun organismo almeno dieci giorni prima la realizzazione della verifica stessa, le seguenti informazioni:

- a) la data di effettuazione della verifica *in loco*;
- b) gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto);
- c) i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento);
- d) l'indirizzo PEC dpg008@pec.regione.abruzzo.it del Servizio Regionale competente cui inviare eventuali comunicazioni.

2. Qualora per cause di forza maggiore, debitamente documentate, l'organismo formativo avesse la necessità di spostare la data programmata per la verifica *in loco*, deve farne tempestiva richiesta, via PEC, entro le ventiquattro ore dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, al competente Servizio Regionale. Tale facoltà è esercitabile per una sola volta.

3. L'irreperibilità dei responsabili di un organismo che renda impossibile agli operatori del soggetto terzo l'individuazione di una data per l'effettuazione del sopralluogo di cui al comma 1, determina il rigetto della domanda di accreditamento e l'impossibilità di presentare nuovamente la domanda di accreditamento per un anno decorrente dalla data di adozione del provvedimento di rigetto.

4. L'intera attività svolta nel corso della verifica *in loco* deve essere verbalizzata utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente disciplinare (cfr., Allegato "E").

5. Il mancato utilizzo della modulistica indicata al comma precedente comporta la nullità della verifica *in loco* e la conseguente responsabilità dei verbalizzanti per il conseguente mancato accreditamento.

6. Qualora il soggetto accreditando abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica *in loco* condotta dal soggetto terzo, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente la verifica ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di verifica *in loco*.

7. Le risultanze desumibili dal verbale di verifica *in loco*, determineranno il successivo iter dell'istanza di accreditamento presentata.

8. In caso d'esito positivo delle risultanze di cui al precedente comma 7, il competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, provvederà, nel termine di **cinque giorni lavorativi** dalla data di ricezione del verbale di verifica, ad emettere propria determinazione di accoglimento dell'istanza di accreditamento.

9. In caso di esito negativo delle risultanze di cui al precedente comma 7, il competente Servizio del Dipartimento Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, provvederà, nel termine di **cinque giorni lavorativi** dalla data di ricezione del verbale di verifica, ad emettere propria determinazione di rigetto dell'istanza di accreditamento.

10. Non sono soggetti a verifica *in loco* le università statali; le scuole e gli istituti professionali statali ed i centri di formazione pubblici.

ARTICOLO 43

PUBBLICITÀ DELLE SEDI ACCREDITATE

1. Tutte le sedi operative che hanno ottenuto l'accreditamento regionale (provvisorio o definitivo) per lo svolgimento d'attività d'orientamento e/o formazione saranno inserite in apposito Albo tenuto a cura del competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nel sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it in apposita sezione dedicata.

2. Le sedi operative accreditate che dovessero incorrere in provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento verranno inserite in appositi Albi tenuti a cura del competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, e pubblicati nel sito internet della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it in apposita sezione dedicata.

ARTICOLO 44

VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento definitivo viene concesso e rimane valido permanentemente, purché persistano i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

2. L'accreditamento provvisorio ha durata biennale, salvo il verificarsi di uno dei casi di revoca, e si tramuta automaticamente in accreditamento definitivo, qualora nei due anni di osservazione il soggetto accreditato provvisoriamente abbia regolarmente avviate e concluse almeno una tra le seguenti attività:

- a) **azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o d'orientamento finanziati con risorse pubbliche** nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un'ottica di qualità;
- b) **corsi di formazione privati riconosciuti dalla Regione Abruzzo, ma non finanziati con risorse pubbliche**, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.

Come già precisato in precedenza, l'art. 44 va letto in correlazione con l'art. 9 sia perché le due disposizioni si integrano reciprocamente, sia perché una disamina congiunta consente di eliminare alcune incongruenze.

Comma 2 - Ai fini del passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo si ritiene più opportuna la previsione di una specifica istanza di parte in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 alla cui nota esplicativa si rinvia sia per questo aspetto, sia per ulteriori dettagli.

In questa sede si tiene a precisare che la durata biennale non implica il decorso dei due anni potendo il soggetto interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, proporre istanza di accreditamento definitivo entro il biennio.

Da ultimo per quanto concerne gli interventi di formazione professionale e/o d'orientamento finanziati con risorse pubbliche di cui alla lett. a), si rinvia alla nota esplicativa riferita all'art. 2.

CAPO II

PROCEDIMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

ARTICOLO 45

CONDIZIONI PER LA PERMANENZA NEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E VALUTAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'organismo accreditato permane nel sistema di accreditamento, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il "**monte crediti standard**" che viene attribuito a tutti gli Organismi al momento dell'acquisizione dell'accREDITAMENTO.

2. Allo scopo d'incrementare la qualità dei servizi formativi erogati e di stimolare i soggetti formativi accreditati alla puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività realizzate, ad ogni soggetto accreditato viene attribuito, all'atto della concessione dell'accREDITAMENTO, un *monte crediti standard* quantificato in **sessanta punti**.

3. Oltre al monte crediti standard, al soggetto formativo può essere attribuito un *monte crediti aggiuntivo* pari ad un massimo di quaranta punti, connesso alla corretta gestione degli interventi formativi finanziati con risorse pubbliche.

4. Il *monte crediti complessivo* attribuibile ad un soggetto formativo può essere, quindi, pari ad un massimo di cento punti.

5. Il sistema di valutazione dell'accREDITAMENTO si riferisce al soggetto giuridico accreditato nel suo complesso e non alle singole sedi formative, le quali, pertanto, acquisiscono il medesimo punteggio attribuito al soggetto giuridico cui afferiscono.

6. Il sistema di valutazione dell'accREDITAMENTO è spendibile, da parte del soggetto giuridico accreditato, in occasione della partecipazione del medesimo a procedure di selezione pubblica (in forma d'avvisi pubblici, procedure aperte, procedure ristrette e/o procedure negoziate) concernenti l'affidamento di attività formative e/o orientative finanziate con risorse pubbliche.

7. Si fa espresso rinvio ai singoli avvisi pubblici, bandi di gara e/o lettere d'invito per quanto riguarda la modalità con cui si provvederà a tenere in considerazione, in sede di valutazione delle progettualità presentate, il punteggio attribuito ad ogni soggetto giuridico accreditato.

ARTICOLO 46

MONTE CREDITI STANDARD

1. Il *monte crediti standard* costituisce un'esplicitazione quantistica del criterio dell'affidabilità del soggetto accreditato.

2. Nel caso in cui, a seguito di reiterate infrazioni rilevate a carico del soggetto accreditato ai sensi degli articoli seguenti, il *monte crediti standard* dovesse ridursi ad un valore **pari o inferiore a zero**, è prevista l'automatica revoca dell'accREDITAMENTO in capo al soggetto giuridico accreditato.

3. Il *monte crediti standard* non è mai reintegrabile.

ARTICOLO 47

MONTE CREDITI AGGIUNTIVO

1. Il *monte crediti aggiuntivo* costituisce un'esplicitazione quantistica del criterio dell'efficacia/efficienza del soggetto accreditato,

2. Il soggetto accreditato acquisisce il **monte crediti aggiuntivo**, a seguito della permanenza all'interno del sistema di accreditamento, unitamente al contemporaneo corretto operato, ovvero in virtù di particolari condizioni tassativamente indicate nel seguente comma.

3. È possibile acquisire tale **monte crediti aggiuntivo**, sino ad un **massimo di quaranta crediti**, in virtù della sussistenza di parte o di tutte le seguenti condizioni:

- a) **un credito aggiuntivo e fino ad un massimo di quindici crediti aggiuntivi**, per ogni lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, comunicato al Centro per l'Impiego territorialmente competente ed iscritto sul libro unico del lavoro almeno un anno prima della richiesta d'accreditamento. Tale punteggio sarà oggetto di modifica in sede di manutenzione dell'accreditamento;
- b) **0,50 crediti aggiuntivi e fino a un massimo di 08 crediti** per ogni dipendente part-time. I dipendenti devono essere iscritti sul libro unico del lavoro almeno un anno prima della richiesta di accreditamento;
- c) **un credito aggiuntivo e fino ad un massimo di dodici crediti aggiuntivi**, per ogni anno di permanenza attiva nel sistema di accreditamento regionale, senza subire riduzioni di punteggio dal *monte crediti standard*. Per permanenza attiva si intende attivazione e successiva conclusione di almeno un'azione di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o d'orientamento finanziati con risorse pubbliche o, di almeno un corso di formazione privato riconosciuto dalla Regione Abruzzo, ma non finanziato con risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.;
- d) **un credito aggiuntivo e fino ad un massimo di dieci crediti aggiuntivi**, per ogni intervento formativo e/o orientativo a valere su risorse pubbliche, affidato al soggetto accreditato che sia stato correttamente realizzato e che abbia avuto conclusione (compresa la fase della rendicontazione) senza incorrere in alcuna irregolarità;
- e) **un credito aggiuntivo e fino ad un massimo di cinque crediti aggiuntivi**, per ogni attività formativa rivolta ad Utenze Speciali, realizzata ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii., che ha avuto conclusione entro l'anno di riferimento.
- f) **tre crediti aggiuntivi**, una tantum, qualora il soggetto accreditato dimostri di possedere certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000 nell'area dei servizi formativi (setto-re 37 della classificazione EA). Per il sistema universitario rileva il possesso della certificazione di accreditamento AVA presso l'Anvur.
- g) **1,50 crediti aggiuntivi** qualora le percentuali realizzate per i requisiti di efficacia/efficienza risultino superiori a quelle minime previste dall'art. 31 del presente Disciplinare (1,50 crediti aggiuntivi per ogni percentuale superata rispetto all'efficienza progettuale, al livello di abbandono e al successo formativo).

4. Al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei punteggi assegnati ai sensi del precedente comma 3, quest'ultimi saranno sottoposti a revisione annuale, a seguito delle autocertificazioni e/o dei controlli effettuati ai sensi dei seguenti artt. 51 e 52.

Comma 3

Alcune precisazioni sono necessarie in relazione alla **lettera a)** laddove si fa riferimento al lavoratore subordinato assunto a tempo indeterminato almeno un anno prima della richiesta di accreditamento. E' lapalissiano che tale disposizione trova applicazione solo

in caso di assegnazione del punteggio in sede di accreditamento. Ai fini del mantenimento si ritiene che la durata minima di un anno del rapporto di lavoro sia soddisfatta quanto il dodicesimo mese di assunzione maturi nel corso dell'annualità oggetto di osservazione per il Mantenimento. Si precisa, inoltre, che se l'anno si conclude nel mese di dicembre è necessario che lo stesso si compia entro i primi 15 giorni.

Similmente a quanto disposto nella lett. a) anche nell'ipotesi contemplata nella **lettera b)** il lavoratore part-time, ai fini del punteggio, deve essere comunque assunto a tempo indeterminato e l'orario complessivo deve essere almeno pari al 50% del lavoro a tempo pieno. Per quanto attiene l'iscrizione sul libro unico del lavoro almeno un anno prima della richiesta di accreditamento, valgono le stesse considerazioni di cui sopra

Let. c) e d). Gli interventi formativi tesi alla prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento rientrano tutti nell'ambito della formazione professionale e come tali rilevano ai fini del punteggio di cui alle lett. c) e d).

Da ultimo, si precisa che in ambito formativo e orientativo, affinché l'attività sia presa in considerazione sia per il punteggio, sia per la valutazione in base agli indicatori di efficacia ed efficienza, è necessario che la stessa:

- sia stata realizzata e giunta a rendicontazione nell'ipotesi di corsi finanziati di cui all'art. 2 lett. a),
- sia stata conclusa e, quindi, siano stati ultimati gli esami finali, nel caso dei corsi riconosciuti di cui all'art. 2 lett. b).

Let. f) Per quanto attiene la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001:2000, fermo restando l'assegnazione prevista dei tre crediti una tantum, nella nota esplicativa all'art. 11, alla quale si rinvia, si è già avuto modo di precisare che detta certificazione non può essere ricompresa nell'ambito del monte crediti aggiuntivo.

Let. g) - Con **DGR n. 465 del 29/06/2018** si è proceduto alla revoca della disposizione di che trattasi in quanto la stessa, stante il mancato riferimento ad un punteggio massimo ammissibile, non può di fatto trovare applicazione ed in vista di una rivisitazione complessiva sia delle condizioni per la permanenza nel Sistema dell'Accreditamento sia delle condizioni per la Valutazione dell'Accreditamento, si è preferito procedere ad una revoca.

ARTICOLO 48

SISTEMA DELLE PENALIZZAZIONI

1. Il sistema delle penalizzazioni si riferisce al solo *monte crediti standard* e si traduce in una serie di punteggi da sottrarre al medesimo nel caso si verifichino situazioni di irregolarità o non conformità in capo al soggetto accreditato.

2. Il sistema delle penalizzazioni agisce sia nell'ambito della gestione delle attività formative da parte del soggetto accreditato, sia nell'ambito del mantenimento dei presupposti, in capo al soggetto giuridico, che hanno consentito il rilascio dell'accREDITAMENTO.

ARTICOLO 49

PENALIZZAZIONI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E/O ORIENTATIVE

1. Danno luogo ad una penalizzazione, nell'ambito della gestione delle attività formative condotte dal soggetto accreditato, i seguenti eventi penalizzanti:

- a) **penalizzazione di nr. 08 punti per il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicizzazione di un intervento formativo finanziato**, nel caso in cui si accerti l'assenza totale di qualsiasi forma di pubblicità di un intervento formativo;
- b) **penalizzazione di nr. 04 punti per l'inosservanza delle modalità previste per la pubblicizzazione degli interventi**, nel caso in cui sia accertato: l'assenza totale o parziale dei loghi obbligatori nel materiale di pubblicizzazione o, nel caso in cui i materiali di pubblicizzazione non siano resi noti ai potenziali interessati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista di scadenza per la presentazione delle domande;
- c) **penalizzazione di nr. 15 punti per la pubblicizzazione di corsi riconosciuti in assenza di apposito provvedimento** in tal senso. La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione;
- d) **penalizzazione di nr. 08 punti per la delega dell'attività in assenza di autorizzazione da parte della Regione Abruzzo**;
- e) **penalizzazione di nr. 08 punti per l'ammissione al percorso formativo di allievi non in possesso dei requisiti richiesti** rispetto a quanto previsto dal progetto formativo;
- f) **penalizzazione di nr. 15 punti per il mancato riscontro della presenza degli allievi in formazione come da calendario presentato**;
- g) **penalizzazione di nr. 08 punti per le violazioni della normativa in materia di sicurezza per quanto riguarda i locali della sede formativa**;
- h) **penalizzazione di nr. 08 punti per l'inadeguatezza o non conformità/corrispondenza delle attrezzature utilizzate**, rispetto a quanto previsto dal progetto formativo;
- i) **penalizzazione di nr. 08 punti per la mancata messa a disposizione degli allievi del materiale didattico e/o di quant'altro** previsto dal progetto formativo;
- j) **penalizzazione di nr. 15 punti per la riscontrata assenza dei registri delle lezioni in aula o gravi irregolarità nella compilazione dei medesimi** (sono considerate gravi irregolarità: la mancata vidimazione del registro, l'apposizione di cancellature e correzioni che non consentono la lettura di quanto scritto in precedenza, la non integrità del registro);
- k) **penalizzazione di nr. 08 punti per il mancato invio della preventiva comunicazione di variazione del progetto e/o di variazione del preventivo di spesa**;
- l) **penalizzazione di nr. 15 punti per il mancato o parziale pagamento dei soggetti creditori (personale impiegato/fornitori)** entro i termini stabiliti per la presentazione del rendiconto;
- m) **penalizzazione di nr. 15 punti per il mancato o parziale pagamento delle indennità previste nel progetto a favore degli allievi** entro i termini stabiliti per la presentazione del rendiconto;
- n) **penalizzazione di nr. 06 punti per la ritardata consegna del rendiconto rispetto alle scadenze previste fino ad un massimo di sei giorni**;

- o) **penalizzazione di nr. 15 punti** per la ritardata consegna del rendiconto rispetto alle scadenze previste fino ad un massimo di dodici giorni;
- p) **penalizzazione di nr. 30 punti** per la ritardata consegna del rendiconto rispetto alle scadenze previste di oltre dodici giorni;
- q) **penalizzazione di nr. 06 punti** per la differenza tra l'importo rendicontato e l'importo riconosciuto a seguito di verifica maggiore al 10% dell'importo rendicontato;
- r) **penalizzazione di nr. 10 punti** per la comunicazione di rinuncia alla realizzazione del progetto trasmessa oltre sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del finanziamento;
- s) **penalizzazione di nr. 30 punti** per l'avvenuta revoca del progetto per irregolarità comportanti revoca secondo la normativa prevista per l'affidamento e la gestione dell'attività formativa;
- t) **penalizzazione di nr. 60 punti** per l'accertata presentazione di documentazione falsa, non veritiera o contraffatta ai fini dell'aggiudicazione e/o riconoscimento di attività formative e/o orientative;
- u) **penalizzazione di nr. 60 punti** per l'accertata presentazione di documentazione falsa, non veritiera o contraffatta in sede di rendicontazione di attività formative e/o orientative.

2. In caso di **seconda infrazione** commessa dal medesimo soggetto accreditato è previsto il doppio della penalizzazione, fatta eccezione per i casi in cui le penalità prevedono una sottrazione di punteggio pari a **nr. 60 punti**.

ARTICOLO 50

PENALIZZAZIONI NELL'AMBITO DEL MANTENIMENTO DEI PRESUPPOSTI CHE HANNO CONSENTITO IL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Danno luogo ad una penalizzazione, nell'ambito del mantenimento dei presupposti che hanno consentito, in capo al soggetto giuridico, il rilascio dell'accREDITAMENTO, i seguenti eventi:

- a) **penalizzazione di nr. 30 punti** per la **sospensione accreditamento** originata da qualsiasi delle cause previste nel successivo art. 56 del presente disciplinare;
- b) **penalizzazione di nr. 30 punti** per l'**omessa o non veritiera comunicazione annuale dei dati** riferiti ai parametri di efficacia/efficienza previsti nel precedente art. 31 del presente disciplinare;
- c) **penalizzazione di nr. 15 punti** per l'**incompleta o la tardiva comunicazione annuale dei dati** riferiti ai parametri di efficacia/efficienza previsti nel precedente art. 31 del presente disciplinare;
- d) **penalizzazione di nr. 15 punti** per il **mancato raggiungimento di uno dei parametri** di efficacia/efficienza previsti nel precedente art. 31 del presente disciplinare;
- e) **penalizzazione di nr. 30 punti** per il **mancato raggiungimento di due dei parametri** di efficacia/efficienza previsti nel precedente art. 31 del presente disciplinare del presente disciplinare;
- f) **penalizzazione di nr. 60 punti** per il **mancato raggiungimento di tre o più parametri** di efficacia/efficienza previsti nel precedente art. 31 del presente disciplinare;
- g) **penalizzazione di nr. 30 punti** per l'**omessa, non veritiera, tardiva o incompleta comunicazione di avvenute variazioni riferite a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. a), b) e c)** del presente disciplinare. La

sanzione si applica qualora venga accertata, da parte della Regione Abruzzo, l'intervenute variazioni in assenza di apposita comunicazione e sempre che le variazioni intervenute non facciano venir meno i presupposti che sono alla base del provvedimento concessorio dell'accreditamento;

- h) penalizzazione di nr. 15 punti per l'omessa, non veritiera, tardiva o incompleta comunicazione di avvenute variazioni riferite a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. d) e e).** La sanzione si applica qualora venga accertata, da parte della Regione Abruzzo, l'intervenute variazioni in assenza di apposita comunicazione e sempre che le variazioni intervenute non facciano venir meno i presupposti che sono alla base del provvedimento concessorio dell'accreditamento.

ARTICOLO 51 SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Il sistema dei controlli s'articola in:

- a) **controlli periodici on desk** relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) **verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;**
- c) **audit periodici in loco** a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.

2. I controlli di cui al comma 1, lett. a) sono condotti:

- a) **mediante verifica annuale on desk della validità temporale delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificato presentate e mediante controllo a campione sulla veridicità delle stesse.** La tempistica dei rinnovi varierà a seconda del tipo di dichiarazione sostitutiva. In particolare, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il rinnovo deve essere prodotto **entro un anno solare maggiorato di più trenta giorni solari**, a partire dalla data riportata sulla dichiarazione presentata da rinnovare. Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni sostitutive di certificazione la scadenza delle stesse coincide con il termine di scadenza di validità delle certificazioni che tali dichiarazioni sostituiscono ed il rinnovo deve **pervenire entro i trenta giorni solari successivi** a tale scadenza;
- b) **mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica.**
- c) **mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione.** Ciascun organismo deve, pertanto, inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste, a seconda del Sistema di gestione qualità adottato;
- d) **mediante controlli annuali su segnalazione in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.**

3. La rilevazione e verbalizzazione, effettuata dall'Amministrazione regionale nell'ambito dei controlli in itinere di irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii. – o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di sanzioni di cui ai precedenti artt. 48, 49 e 50 del presente disciplinare.

4. I controlli di cui al comma 1, lett. c) sono effettuati sulla base di un campionamento annuale, effettuato dal soggetto terzo, che tenga conto di diverse variabili connesse alla tipologia di organismi formativi ed alla distribuzione territoriale. Il campione annuale deve essere pari almeno al 20% degli organismi accreditati. Altri audit possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche. Per tali controlli si veda il successivo art. 52 del presente disciplinare.

5. Fra il terzo ed il quinto anno dalla prima concessione dell'accreditamento (e successivamente all'ultimo audit effettuato) viene in ogni caso sempre eseguita una verifica completa della situazione dell'Organismo accreditato con specifico audit.

Il sistema dei controlli descritto, dall'art. 51 e seguenti, è particolarmente articolato; per tale ragione, si riporta, di seguito, un quadro riepilogativo/semplificativo. La natura del controllo è documentale e in loco.

IL CONTROLLO DOCUMENTALE, previsto al comma 1 lett. a) e al comma 2

- avviene annualmente, in sede di Mantenimento nel Sistema di Accredimento di cui al Capo II della presente Disciplina, nei confronti di tutti gli organismi accreditati;
- è svolto dal competente Ufficio regionale;
- è diretto ad una verifica complessiva dell'organismo accreditato mediante
 1. il corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento - lett. d) del comma 2;
 2. il rispetto degli indici soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza nelle attività rendicontate nell'anno solare precedente alla verifica - lett. b) del comma 2.

Le ipotesi contemplate nel comma 2 sono le modalità con le quali si esplica il controllo documentale sul "corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento" e riguardano la validità e, a campione, la veridicità, delle autodichiarazioni/autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; la verifica annuale sul rispetto degli indici soglia relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza; la verifica periodica degli audit afferenti la certificazione di qualità; nonché controlli annuali su segnalazione.

IL CONTROLLO IN LOCO si esplica in due modalità, ciascuna delle quali ha finalità, tempi e soggetti attuatori diversi.

Il controllo in loco sulla gestione degli interventi formativi di cui al comma 1 lett. b e comma 3:

- avviene a campione o su segnalazione;
- è svolto dal Servizio Regionale Vigilanza;
- è diretto a verificare eventuali irregolarità compiute da un organismo in fase realizzazione dei corsi finanziati e/o riconosciuti ai sensi della L.R. n. 111/95; trattasi di un controllo in itinere, che avviene durante lo svolgimento delle attività formative e, in generale, senza previo preavviso all'organismo.

Le irregolarità compiute nella gestione di attività di formazione finanziata o riconosciuta ai sensi dell'art. 15 L.R. 111/1995, una volta rilevate e verbalizzate vanno comunicate al competente Ufficio regionale che, in considerazione delle singole fattispecie, provvederà all'applicazione del sistema delle sanzioni di cui ai precedenti articoli 48, 49 e 50 (rif. comma 3 art. 51).

Il controllo in loco tramite audit periodici di cui al comma 1 lett. c e commi 4 e 5:

- avviene sulla base di un campionamento annuale o su segnalazioni da parte della Regione;
- è effettuato da un soggetto terzo;
- è diretto a verificare il corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Stante l'analogia con la finalità del controllo documentale, si può affermare che l'audit

annuale in loco, su campione, va ad integrare il controllo desk espletato annualmente dal competente Ufficio su tutti i soggetti accreditati.

Da sottolineare il comma 5 che prevede una verifica completa della situazione dell'organismo accreditato, mediante specifico audit, fra il terzo e quinto anno successivo all'accreditamento o all'ultimo audit effettuato; in tal modo una verifica in loco, sebbene in un arco temporale più ampio, viene prevista nei confronti di tutti gli organismi.

I successivi articoli 52, 53 e 54 disciplinano le modalità di svolgimento del controllo di Audit con individuazione di procedure diverse in base al numero di irregolarità eventualmente riscontrate e alla risoluzione o meno delle stesse da parte dell'organismo.

Anche in questo caso, previa comunicazione dell'Audit, interviene il competente Ufficio regionale il quale, se ne ricorrono gli estremi, procederà alla sospensione di cui all'art. 52; analogamente, se ne ricorrono i presupposti, procederà all'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 50 "Penalizzazioni nell'ambito del mantenimento dei presupposti dell'accreditamento" o all'eventuale provvedimento di revoca di cui all'art. 57.

Al riguardo è opportuno, comunque, sottolineare che l'Audit tutte le volte che ravvisa una o più difformità ne dia comunque informazione all'Ufficio regionale competente.

Allo stesso modo, si è portati a ritenere che in caso di **irregolarità riscontrate direttamente dal competente Ufficio regionale, in sede di controllo documentale di cui al comma 1, lett. a) e comma 2**, questi possa procedere all'attivazione del sistema delle penalizzazioni e/o alla sospensione di cui all'art. 56 e/o alla revoca di cui all'art. 57.

In queste ipotesi, per quanto concerne il procedimento da attivare nei confronti del soggetto, si ravvisa la possibilità per l'Ufficio di ricorrere, in via analogica, alla procedura prevista dall'articolo 52 relativa al controllo di Audit.

Ugualmente, per quanto attiene le verifiche tese alla risoluzione delle non conformità si ritiene che possa trovare applicazione il comma 3 dell'art. 53 ai fini di una disamina on desk della documentazione prodotta, salvaguardando la facoltà per la Regione, qualora lo ritenga opportuno, di procedere a controlli in loco.

Da ultimo è opportuno soffermarsi sulla decorrenza e durata del periodo di sospensione. Rispetto alla decorrenza, per la medesima fattispecie, riguardante la non conformità per tre o più requisiti, l'art. 52, comma 4, lett. b), prevede la decorrenza dei 60 giorni dal provvedimento di sospensione, l'art. 54 dal verbale di Audit; al riguardo si ravvisa l'opportunità di applicare la norma più favorevole dei 60 giorni dal provvedimento.

Per quanto attiene invece la durata del periodo, occorre raffrontare i citati articoli 52 e 54 con l'art. 56 "Cause di sospensione" in quanto quest'ultima disposizione, pur richiamando le ipotesi contemplate nell'art. 52 - lett. a) b) comma 1 - amplia il periodo di sospensione fissando il termine in "una durata non superiore a 90 giorni" (rif. Comma 5).

Al riguardo, poiché per le due fattispecie in esame è stata prevista una disciplina specifica, contemplata in disposizioni ad hoc, rispetto a quella generale dell'art. 56 si ritiene che alle stesse debba essere applicata la predetta disciplina e, quindi, il termine più breve di 60 giorni; per le altre ipotesi di cui all'art. 56 trova invece applicazione il termine più ampio di 90 giorni.

ARTICOLO 52

VERIFICHE PERIODICHE FINALIZZATE AL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Le verifiche periodiche di audit effettuate dal soggetto terzo, sulla base di una campionatura o di segnalazioni da parte degli Organismi intermedi, hanno la finalità di accertare tramite visita in loco il mantenimento dei requisiti minimi per l'accREDITAMENTO previsti nel dispositivo dei requisiti.

2. La registrazione di tali verifiche avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori del soggetto terzo che effettuano l'audit e controfirmato dal legale rappresentante o dal rappresentante della Direzione dell'organismo formativo. Tutte le registrazioni che riguardano l'audit devono essere firmate da entrambe le parti.

3. Per consentire il corretto espletamento delle verifiche ogni soggetto accreditato deve comunicare annualmente, al competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, gli orari di apertura di ogni singola sede operativa, specificando, altresì i giorni feriali di chiusura per ferie o altre festività locali.

4. A seguito delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo non attinenti i requisiti di Efficacia/Efficienza, e l'applicazione delle relative sanzioni:

- a) la **non conformità riguarda al massimo due requisiti** non attinenti efficacia/efficienza: le non conformità vengono segnalate nel verbale dal soggetto terzo unitamente ai tempi entro i quali l'organismo deve provvedere a risolvere le stesse. Tali tempi non potranno comunque superare i **trenta giorni** dalla registrazione nel verbale. Alla scadenza fissata, il soggetto terzo verifica la risoluzione delle non conformità. Se le non conformità sono risolte, l'azione di rilievo da parte del soggetto terzo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'organismo; qualora una o entrambe le non conformità non siano state risolte, il soggetto terzo provvede a registrare la situazione ed a comunicarla alla Regione Abruzzo che provvede alla sospensione dell'accREDITAMENTO dell'organismo fino alla risoluzione della/e non conformità;
- b) la **non conformità riguarda tre o più requisiti** non attinenti efficacia/efficienza: il soggetto terzo, dopo aver registrato la situazione la comunica alla Regione Abruzzo che provvede a sospendere l'accREDITAMENTO fino alla soluzione delle non conformità rilevate. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione proposto dal soggetto terzo e deve comunque essere sanata dall'organismo entro **sessanta giorni** pena la revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi del successivo art. 57.

ARTICOLO 53

PROCEDURA DI RISOLUZIONE IN CASO DI NON CONFORMITÀ RILEVATE DI MASSIMO DUE REQUISITI

1. Entro il termine indicato dal soggetto terzo nel verbale e, comunque, entro **trenta giorni** dalla data dello stesso, l'organismo comunica, al seguente indirizzo PEC dpg008@pec.regione.abruzzo.it, alla Regione e contestualmente al soggetto terzo incaricato di aver sanato le non conformità e dichiara la propria disponibilità a programmare un eventuale ulteriore audit. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato l'apposito modello predisposto dal competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche

del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università. Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare al soggetto terzo l'eventuale documentazione che attesti la risoluzione della non conformità (solo qualora necessaria/richiesta a seconda della tipologia delle non conformità sanate).

2. La comunicazione deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dal soggetto terzo.

3. La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità: *on desk* ed *in loco*. Il soggetto terzo effettua una verifica *on desk* sulla documentazione allegata alla comunicazione di cui al citato modello di autocertificazione. La Regione si riserva, comunque, la possibilità di incaricare il soggetto terzo di realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità.

4. A seguito della verifica (*on desk* od *in loco*), il soggetto terzo provvede all'aggiornamento della banca dati.

5. Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute all'art. 56 del presente disciplinare.

ARTICOLO 54

PROCEDURA DI RISOLUZIONE IN CASO DI NON CONFORMITÀ RILEVATE DI TRE O PIÙ REQUISITI

1. Entro il termine massimo di **sessanta giorni** dalla data del verbale nel quale sono state rilevate le non conformità, l'organismo deve comunicare, al seguente indirizzo PEC dpg008@pec.regione.abruzzo.it, alla Regione, e contestualmente al soggetto terzo incaricato, la soluzione delle non conformità nonché la disponibilità per un ulteriore audit. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello apposito predisposto dalla Regione Abruzzo allegato al presente disciplinare (Allegato "I")

2. Allegata a tale comunicazione, l'organismo deve inviare al soggetto terzo l'eventuale documentazione necessaria/richiesta che attesti la risoluzione delle non conformità.

3. La Regione si riserva comunque la possibilità di incaricare il soggetto terzo di realizzare tempestive visite in loco volte a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità.

4. La comunicazione di risoluzione delle non conformità deve essere inoltrata soltanto nel momento in cui l'organismo abbia provveduto a sanare tutte le non conformità rilevate e verbalizzate dal soggetto terzo.

ARTICOLO 55

COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

1. Qualora l'organismo formativo o i locali accreditati subiscano variazioni - rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento o successivamente ad essa, il Soggetto giuridico accreditato dovrà inviare nel termine massimo di **venti giorni** dall'avvenuta variazione, a mezzo PEC, al competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, l'Allegato "L" al presente Disciplinare corredato di tutta la documentazione relativa alle modifiche intervenute, ovvero:

- a)** nel caso di parziale modifica delle strutture accreditate, rispetto alla situazione rappresentata in fase di concessione dell'accREDITAMENTO, (es.: variazioni nelle dimensioni dei locali accreditati per mezzo di tramezzi o altri interventi sulle mu-

rature, ovvero richiesta di accreditamento di ulteriori locali nel medesimo edificio) e/o dei recapiti delle medesime (nr. di telefono, fax o e-mail), l'organismo, oltre a comunicare i nuovi recapiti, dovrà inviare le dichiarazioni relative alla sicurezza, alla disponibilità ai sopralluoghi nei locali ed ai titoli di disponibilità, oltre alla eventuale planimetria aggiornata;

- b)** nel caso di variazione della ragione sociale dell'organismo oltre a comunicare la nuova ragione sociale, dovrà inviare copia dell'atto societario che ha determinato la variazione, copia del nuovo statuto e, qualora previsto, copia della visura camerale aggiornata con la variazione intervenuta;
- c)** nel caso di variazione del/i legale/i rappresentante/i, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente disciplinare;
- d)** nel caso di variazione di una o più figure che presidiano le funzioni di Direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione, di coordinamento, di dichiarazione/certificazione delle competenze, l'organismo dovrà inviare la dichiarazione che attesti l'assenza di condanne passate in giudicato e copia del curriculum della/e nuova/e figura/e.
- e)** nel caso di variazione di una o più figure professionali incaricate della docenza-orientamento e tutoring, l'organismo dovrà inviare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante che attesti di essere in possesso dei nuovi *dossier* individuali, debitamente sottoscritti dagli incaricati delle funzioni citate, e che questi ultimi abbiano le competenze richieste dal presente disciplinare così come previsto ai precedenti artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
- f)** nel caso di ogni altro tipo di variazione rispetto ai dati forniti in fase di presentazione della domanda di accreditamento, l'organismo dovrà inviare la documentazione inerente la/le variazione/i operata/e corredata da una breve nota esplicativa circa le motivazioni che hanno portato alle stesse.

2. Le variazioni di cui al precedente comma saranno oggetto di opportuna verifiche documentali e, se necessario, saranno completate da ispezioni in loco da parte della Regione Abruzzo per mezzo del soggetto terzo incaricato.

3. Nel caso in cui la Regione Abruzzo consideri, a norma del presente Disciplinare, non ammissibili le variazioni effettuate ordinerà il ripristino delle condizioni preesistenti entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione.

4. Alla scadenza del termine perentorio per il ripristino delle condizioni preesistenti o, qualora le stesse risultassero non più ripristinabili, la Regione Abruzzo provvederà alla revoca dell'accREDITAMENTO concesso.

5. Qualora le variazioni non conformi che hanno portato alla revoca dell'accREDITAMENTO interessino un Soggetto giuridico titolare di più sedi formative sul territorio, il provvedimento di revoca interesserà tutte le sedi.

6. In caso di mutamenti di ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo d'azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (cfr., art. 2504-bis c.c.), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente. Ai fini dell'accREDITAMENTO, qualora nell'atto costitutivo del nuovo soggetto, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetto/i precedenti, l'esperienza pregressa dei soggetti precedenti può essere riconosciuta al nuovo soggetto, il quale verrà considerato come già esistente.

Comma 1.

Prioritariamente si ravvisa l'opportunità di precisare che il trasferimento di sede non integra gli estremi di una variante, da comunicarsi entro i 20 giorni previsti dal comma 1, in quanto la regolare operatività della sede e, quindi, lo svolgimento consentito dell'attività formativa di cui all'art. 2 lettere a) e b), necessita di una previa verifica, documentale e in loco, in merito alla sussistenza dei livelli essenziali di accreditabilità; il provvedimento di accreditamento è, pertanto, propedeutico all'esercizio dell'attività nella sede oggetto di trasferimento o sede/i aggiuntiva/e.

Diversamente il caso di "parziale modifica" delle strutture accreditate, rispetto alla situazione rappresentata in fase di concessione dell'accREDITAMENTO, previsto dalla lett. a) del comma 1.

In ogni caso il soggetto è tenuto a porre particolare attenzione ogni qual volta la variazione va ad incidere su elementi fondanti l'accREDITAMENTO e l'omessa comunicazione della stessa, determina l'applicazione di penalizzazioni che incidono sul punteggio standard.

In merito alla casistica riportata si pone l'accento:

- sulla lett. d) per precisare che, sebbene il tenore letterale della disposizione può dar adito a fraintendimenti, la variazione si riferisce a tutte le figure dell'organigramma obbligatorio, incluso l'Orientatore laddove previsto;

- sulla lett. e) per evidenziare che il riferimento alle figure del tutoring e della docenza, in considerazione dell'art. 14 e della relativa nota esplicativa, di fatto non trova applicazione: tutor e docenti sono richiesti al momento dell'attivazione dei corsi e non in sede di accREDITAMENTO. Resta fermo, invece, la variazione riferita all'Orientatore.

E' importante, inoltre, precisare che la comunicazione di variante, come si evince agevolmente in ciascuna delle ipotesi del comma 1, deve essere corredata della documentazione tecnico/amministrativa necessaria per l'espletamento delle verifiche di ammissibilità che il competente Ufficio regionale è tenuto a svolgere ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 56**CAUSE DI SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO**

1. L'accREDITAMENTO **viene sospeso** al verificarsi di anche solo uno dei seguenti casi:
 - a) l'organismo **non risolve le non conformità riguardanti uno o due requisiti**, non attinenti efficacia/efficienza, entro **trenta giorni** decorrenti dalla data del verbale in cui vengono rilevate le difformità;
 - b) l'organismo **presenta non conformità riguardanti tre o più requisiti non attinenti efficacia/efficienza**;
 - c) **perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'organismo non coincidenti con i requisiti** la cui perdita comporta la revoca dell'accREDITAMENTO;
 - d) **l'organismo si viene a trovare in stato di liquidazione.**

2. L'accREDITAMENTO può essere sospeso al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.

3. La sospensione può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali o di altri soggetti, di gravi irregolarità compiute dall'organismo nella gestione di attività di formazione.

4. In ogni caso l'accreditamento può essere sospeso in presenza di elementi tali da compromettere l'affidabilità del soggetto con riferimento ai principi della sana gestione e della qualità dell'attività erogata.

5. La sospensione, comunque, non potrà avere una durata **superiore a novanta giorni**, decorsi i quali, il competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università emette provvedimento di revoca o di conferma dell'accreditamento stesso.

6. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione ai bandi per chiamata di progetti per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per il riconoscimento di attività di formazione ex art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.. Parimenti, i corsi ex art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii., già riconosciuti da parte della Regione Abruzzo ma non ancora iniziati da parte del soggetto cui sia stato sospeso l'accreditamento sono da ritenersi anch'essi sospesi e dunque non attivabili.

7. I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da organismi il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Comma 5.

In relazione alla durata del periodo di sospensione si rinvia alla nota esplicativa all'art. 51 "Sistema dei controlli" cui si rinvia.

ARTICOLO 57

CAUSE DI REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'accreditamento **viene revocato** al verificarsi di anche solo uno dei seguenti casi:

- a) l'organismo incorre nella **cancellazione dal Registro delle Imprese**;
- b) l'organismo si viene a trovare in **stato di fallimento e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali dell'impresa**. In determinati casi, tuttavia, l'amministrazione regionale, previa verifica tecnica dei presupposti, potrà riammettere in accreditamento l'Organismo qualora ne venga fatta richiesta adeguatamente motivata e documentata che dimostri, nel rispetto della normativa vigente, il superamento della crisi dell'impresa la quale perciò risulti in grado di riprendere l'attività precedente per la quale era stata accreditata;
- c) nei confronti del **Legale rappresentante, amministratori, direttori di sede, dirigenti muniti di rappresentanza, soci accomandatari o soci in nome collettivo** dell'organismo sia stata emessa **sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi** in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'art. 13, comma 2, lett. f), nn. 1 e 2 del presente disciplinare;
- d) l'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che **il legale rappresentante** dell'organismo o i soggetti che presidiano la funzione di Direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso **grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale**;
- e) **l'organismo non rispetta i contratti collettivi vigenti e/o gli impegni contrattuali di lavoro**;
- f) **l'organismo non assolve gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse**, secondo la legislazione vigente;

- g) **l'organismo non assolve gli obblighi relativi al versamento dei contributi I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L.;**
- h) **l'organismo si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell' assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii.;**
- i) **l'organismo non permette ai funzionari regionali o provinciali o agli operatori del soggetto terzo l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche** dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte;
- j) **l'organismo non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro un anno dalla data di pubblicazione nel B.U.R.A. della determinazione di accreditamento;**
- k) **l'organismo non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro sessanta giorni;**
- l) **l'organismo esaurisce il proprio monte crediti standard** per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti;
- m) **l'organismo non realizza alcuna attività formativa, finanziata o riconosciuta** ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii., od attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Nazionali per più di due anni consecutivi.

2. La revoca dell'accreditamento viene disposta con determina del dirigente del competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università.

3. La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi nr. 02 (due) anni dalla data del provvedimento di revoca.

5. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accreditati.

6. La causa di revoca di cui al precedente comma 1, lett. l), connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al *monte crediti standard* di sessanta punti. Ne consegue che la perdita dei **sessanta punti del monte crediti standard**, a causa di ripetute penalizzazioni, comporta la revoca in ogni caso (cioè anche in presenza di condizioni premianti e dei relativi punteggi) dell'accreditamento concesso al soggetto giuridico per tutte le sedi operative possedute.

In relazione alla fattispecie disciplinata dal comma 1, lett. m) che prevede un'ipotesi di revoca laddove *“l'organismo non realizza alcuna attività formativa, finanziata o riconosciuta ai sensi dell'art. 15, L.R., 17-05-1995, nr. 111 e ss.mm.ii., od attività formative finanziate dai Fondi Paritetici Nazionali per più di due anni consecutivi”*, si evidenzia:

- il concetto di “attività formativa finanziata”, già analizzato nella nota esplicativa all'art. 2, che può essere inteso in un'accezione più ampia, comprensiva di tutti i fondi di natura pubblica anche se non gestiti/erogati dalla Regione Abruzzo;
- l'espressione *“per più di due anni consecutivi”*, come si è avuto modo di precisare nella nota all'art. 8 comma 6, **va intesa allo scadere del biennio e, quindi, decorsi due anni e un giorno.**

ARTICOLO 58

NORME DI SALVAGUARDIA DELL'UTENTE IN CASO DI REVOCA O SOSPENSIONE DELL'ACCREDITAMENTO

1. La sospensione o la revoca dell'accREDITamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.

2. Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accREDITamento dell'organismo, sia già stato approvato/sottoscritto il relativo atto di convenzione/autorizzazione/riconoscimento; la data utile per stabilire se un'attività formativa è da considerarsi avviata o meno, è pertanto quella di stipula della convenzione (nel caso di attività convenzionata) o quella dell'atto di autorizzazione/provvedimento di riconoscimento (rispettivamente nel caso di attività autorizzata o di attività riconosciuta).

3. Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accREDITamento di un organismo non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di *voucher*.

ARTICOLO 59

RINUNCIA ALL'ACCREDITAMENTO

1. È possibile rinunciare volontariamente all'accREDITamento; in tal caso, in presenza di attività in corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.

2. Il soggetto giuridico accREDITato che rinuncia all'accREDITamento è cancellato dall'elenco dei soggetti accREDITati.

3. Il soggetto giuridico che rinuncia all'accREDITamento non può presentare una nuova domanda di accREDITamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accREDITati.

4. Il soggetto giuridico che ha rinunciato per due volte all'accREDITamento non può più presentare domanda di accREDITamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 60

DISPOSIZIONI FINALI

1. Nessuna attività formativa può essere svolta nel territorio della Regione Abruzzo da soggetti non accREDITati ai sensi del presente disciplinare, fatte salve le attività che rientrano nei casi specificati dall'art. 4, comma 7.

2. Tutte le procedure d'evidenza pubblica, in regime contrattuale e/o concessorio, indette dalla Regione Abruzzo e/o dagli "Organismi Intermedi" individuati dal P.O. F.S.E vigente *pro tempore*, rispettivamente ai sensi del Dlgs., 16-04-2006, nr. 163, nonché ai sensi del Dlgs., 16-04-2006, nr. 163, Allegato II-B, ed aventi ad oggetto attività formative, devono, a pena di nullità, tener conto del sistema di crediti di cui al Titolo II, Capo II del presente disciplinare a far data dal 31-01-2010.

3. Ai fini della corretta applicazione del sistema di valutazione dell'accREDITamento di cui agli artt. 45 e seguenti, i Dirigenti di Servizio competenti della Regione Abruzzo, nonché i Dirigenti degli "Organismi Intermedi" individuati dal P.O. F.S.E vigente *pro tempore* devono comunicare, al competente Servizio del Dipartimento Sviluppo Economico, Politi-

che del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, senza ritardo e, comunque entro il termine massimo di giorni 15 l'avverarsi di uno degli eventi previsti agli artt. 47 e seguenti.

4. Per quanto concerne, in particolare, la formazione riguardante le attività del Servizio Civile di cui all'art. 11, D.Lgs., 05-04-2002, nr. 77, essa è normata dal presente disciplinare esclusivamente per quanto concerne l'accreditamento degli organismi di formazione ad essa preposti.

5. Il presente disciplinare non trova applicazione nei confronti dell'attività dell'educazione continua in medicina di cui all'art. 2 commi 357, 358 e 359, Legge, 24-12-07, nr. 244.

6. Tutti gli allegati sono da intendersi parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

Con **D.G.R. n. 465 del 29/06/2018** "Disciplina dell'accreditamento dei Soggetti che erogano attività di Formazione e di Orientamento nella Regione Abruzzo" di cui alla D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 - Norma transitoria - è stato disposto quanto segue:

- in regime transitorio, la Disciplina attualmente vigente si applica a tutti i procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore e, pertanto, la stessa è idonea a governare tutte le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito di fasi procedimentali non ancora compiute e definite;
- limitatamente al Mantenimento e alla Valutazione dell'Accreditamento di cui agli artt. 45 e seguenti della vigente Disciplina regionale, si terrà conto, in via transitoria, della precedente normativa, approvata con la DGR n. 247/2015, in quanto i relativi procedimenti sono diretti ad apportare penalizzazioni e/o premialità sulla base di "comportamenti" ed atti giuridicamente rilevanti posti in essere dagli OdF nel corso dell'anno solare 2017, anno in cui vigeva la Disciplina approvata dalla citata DGR n. 247/2015;
- che detto regime transitorio vige fino a tutto l'anno 2018 a far data dall'adozione della delibera di Giunta Regionale n. 07 del 17/01/2018;

Comma 2.

Relativamente alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 2, erroneamente viene riportata la precedente normativa; il riferimento corretto va fatto in relazione al Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.

ARTICOLO 61

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel B.U.R.A..